

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001195 DEL 27 GIU. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO Indizione di gara a procedura aperta su piattaforma telematica regionale Stella, ai sensi dell'art. n. 58 e n. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5- per il periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
Importo a base di gara triennale € 13.104.168 IVA Esente.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 27 GIU. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Franco Cortellesa

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 27 GIU. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)


Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: -202050502-202050501-

Registrazione n. 2023/1643-1644- del 23-06-2023

Il Direttore ad Interim UOC Bilancio
(Dott. Fabio Filippi)




Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile F.O. Servizi e Beni Economici
Dott. Francesco Seno

Il Direttore UOC Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci



La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine
Da n. 2 allegati composti da un totale di n. 106 pagine

Il **Direttore UOC Appalti e Contratti**, relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

PREMESSO con Deliberazione n. 1310 del 11.08.2021 veniva aggiudicata alla soc. Heart Life Croce Amica la procedura aperta telematica sul Sistema Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA), attivata ai sensi degli art. n. 58 e n. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'affidamento del servizio trasporti sanitari secondari per il periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 12 mesi;

CHE il relativo contratto Rep. 255 del 11.11.2021 è stato attivato a far data dal 15.11.2021, per il periodo di un anno;

CHE con Deliberazione n. 2026 del 13.12.2021 si prendeva atto dell'avvenuta attivazione, richiesta dal Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della ASL Roma 5, sentita la Direzione Strategica, del prolungamento orario dell'ambulanza presso il Pronto Soccorso del P.O. di Subiaco fino alle ore 24.00 e dello stazionamento H24 di un ulteriore CMR presso il Presidio di Palestrina, estendendo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio trasporti sanitari secondari come previsto dal Disciplinare, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti in sede di gara, per l'importo presunto di € 1.112.243,79;

CHE, ai sensi dell'art. 3 del contratto Rep. 255 del 11.11.2021, con Deliberazione 2145 del 21.12.2022 è stato autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi del servizio trasporti sanitari secondari occorrenti alla ASL Roma 5, aggiudicato con Deliberazione n. 1310 del 11.08.2021, e della successiva estensione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. operata con Deliberazione n. 2026 del 13.12.2021, per un importo annuale di € 3.879.908,75 Iva esente, con decorrenza dal 15.11.2022;

CHE in data 16.03.2023 il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della ASL Roma 5, quale DEC individuato con Deliberazione n. 1310 del 11.08.2020, ha trasmesso alla UOC Appalti e Contratti il Capitolato Tecnico al fine dell'attivazione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

TENUTO CONTO di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 203/06 del 03.04.2023 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, il responsabile unico del procedimento e individuato il gruppo di lavoro di supporto al RUP al fine di provvedere all'attivazione della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari;

CHE in data 07.04.2023 il RUP come sopra individuato ha inviato comunicazione al Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della ASL Roma 5 richieste di chiarimento al fine di predisporre il disciplinare e tutta la documentazione propedeutica all'indizione della nuova procedura di gara;

CHE in data 16.06.2023, il Responsabile UOS Risk Management - Qualità dei processi ed Auditing, dott. Filippo Lauria, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e la Direzione Sanitaria Aziendale, ha trasmesso al Direttore UOC Appalti e Contratti il capitolato tecnico definitivo, con la raccomandazione di *"prevedere un possibile aumento della spesa ai fini di garantire la rispondenza dei contenuti di gara, alle esigenze aziendali"*;

DATO ATTO che sulla base del Capitolato Tecnico trasmesso come sopra, il gruppo di lavoro costituito con determinazione n. 203/60 del 03.04.2023, ha predisposto gli ulteriori elaborati, consistenti nel Disciplinare di gara con relativi allegati, necessari all'espletamento della gara, allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO di dover provvedere ai fini dell'indizione della procedura aperta per l'affidamento, secondo quanto previsto dal decreto del MITT del 02.12.2016, attuativo dell'art. 73 comma 4 del Codice (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) alla pubblicazione del bando di gara secondo le seguenti modalità:

In forma integrale

- o Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- o Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Per estratto, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate:

- o Su due quotidiani a diffusione locale;
- o Su due quotidiani a diffusione nazionale;

CHE la pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea non comporta alcun onere di spesa per l'Azienda, essendo a carico della Comunità Europea, mentre, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del citato Decreto del MITT del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara a livello nazionale dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover autorizzare l'indizione di una gara a procedura aperta su piattaforma telematica regionale STELLA, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5, per il periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto legislativo, per un importo a base di gara triennale di € 13.104.168,00 IVA esente.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di:

1. autorizzare l'indizione di una gara a procedura aperta su piattaforma telematica regionale STELLA, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5, per il periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto legislativo, per un importo a base di gara triennale di € 13.104.168,00 IVA esente.
2. approvare il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 203/60 del 03.04.2023 è stata formalizzata la nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e smi, del responsabile unico del procedimento e del gruppo di lavoro di supporto al RUP al fine di provvedere all'attivazione della procedura di gara di che trattasi.
4. dare atto che, come previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto del MITT del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
5. dare atto che, con il provvedimento di aggiudicazione si provvederà alla nomina del DEC.
6. dare mandato alla UOC Bilancio di accantonare la somma di € 199.062,50, calcolata sull'importo posto a base di gara come previsto dal regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi, adottato con deliberazione n. 1740 del 28/12/2020, come di seguito meglio specificato:

Codice Conto	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026	TOTALE
202050502 - (altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/16)	€ 63.700,00	€ 31.850,00	€ 31.850,00	€ 31.850,00	€ 159.250,00
202050501 - (altri fondi per oneri e spese)	€ 39.812,50	/	/	/	€ 39.812,50
TOTALE	€ 103.512,50	€ 31.850,00	€ 31.850,00	€ 31.850,00	€ 199.062,50


7. demandare a successivo atto la ripartizione dell'incentivo di cui sopra tra il personale coinvolto nella presente procedura di gara, secondo le modalità previste dal richiamato regolamento di attuazione.

8. dare atto che in caso di convenzioni Consip, processi di acquisto centralizzati o di aggregazione di acquisto attivate fra più aziende del servizio sanitario regionale, questa Azienda avrà la facoltà di avvalersi della clausola di recesso art. 1373 CC o di procedere all'adeguamento dei prezzi, pena il recesso unilaterale.
9. di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Appalti e Contratti

Dott. Mario Petrucci



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorevole
Data 27 GIU. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole
Data 27 GIU. 2023

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11 luglio 2022

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti

Di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data :

27 GIU. 2023'

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
(Avv.to Enzo Fasani)**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
(Avv.to Enzo Fasani)**

Tivoli, _____

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI
SECONDARI DELLA ASL ROMA 5 PER LA DURATA DI 36 MESI, EVENTUALMENTE
RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

SOMMARIO

PREMESSA	4
I. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 DOTAZIONI TECNICHE E REGISTRAZIONE	4
1.2 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA FVOE E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CAUSE DI ESCLUSIONE	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	8
4.1 DURATA	8
4.2 PROROGA TECNICA	8
4.3 OPZIONI E RINNOVI	8
4.4 REVISIONE DEI PREZZI	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	11
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
8. AVVALIMENTO	12
9. SUBAPPALTO	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	14
11. SOPRALLUOGHI	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	25
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA	26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	27
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI	32
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	33

21.	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO	33
22.	VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
24.	DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE AFFIDATARIO	36
25.	PENALI	36
26.	ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI	37
27.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	38
28.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	38
29.	RECESSO	40
30.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	40
31.	OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
32.	COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	41
33.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	42
34.	EVENTUALI RETTIFICHE ALLA PROCEDURA	43
35.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI	43
35.1	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	43
35.2	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	43
35.3	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	43
35.4	NATURA DEI DATI TRATTATI	43
35.5	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	44
35.6	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	44
35.7	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	44
35.8	PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO	44
35.9	DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO	44
36.	FORO COMPETENTE	45

PREMESSA

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della gara a procedura aperta per l'affidamento, del servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato “Codice”), da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura sarà interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema “*Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA*” (d'ora in poi anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile all'indirizzo: www.regione.lazio.it/centraleacquisti (d'ora in poi anche “Sito”).

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente documento di gara.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara

Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Seno Francesco.

I. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente gara la Stazione Appaltante si avvale del sistema di e-Procurement denominato “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA” accessibile al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito www.regione.lazio.it/sitarl nella sezione “Consultazione” – “Bandi di gara ed esiti”, nonché sul profilo della ASL Roma 5 www.aslroma5.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara”.

I.1 DOTAZIONI TECNICHE E REGISTRAZIONE

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- La registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “Registrazione delle Ditte”.

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

La registrazione a Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le Ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi" – "Bandi e Avvisi altri Enti".

E' onere della Ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

I.2 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA FVOE E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 213 del D.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il Concorrente, effettuata la su indicata registrazione alla piattaforma FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda quanto riportato nel successivo paragrafo 15).

In adempimento a quanto previsto dall'art. 213 del D.l.gs. 50/2016 e s.m.i., ASL Roma 5 procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura esclusivamente tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti Pubblici).

In caso di malfunzionamento si procederà con le verifiche tradizionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento in oggetto è disciplinata da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara (il presente documento) e documentazione in esso richiamata;
- Capitolati di Gara;
- Allegati al "Disciplinare di Gara":
 - Allegato 1 – DGUE (Da compilare a sistema);
 - Allegato 2 – Schema Dichiarazioni amministrative;
 - Allegato 2.1 – Clausole sociali;
 - Allegato 2.2 – Elenco personale;
 - Allegato 3 – Modello Avvalimento;
 - Allegato 4 – Patto di integrità;
 - Allegato 5 – Modelli di offerta tecnica;
 - Allegato 6 – Modelli di offerta economica;
 - Allegato 7 – Capitolato tecnico;
 - Allegato 8 – Scheda Fornitore;
 - Allegato 9 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
 - Allegato 10 – DCA U00247-2019 Sistema pagamenti;
 - Allegato 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Allegato 12 – Modulo per imposta di bollo;
 - Allegato 13 – Schema di contratto;

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibile e non previsto dai sopraelencati documenti.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere prodotte alle condizioni stabilite dalle presenti norme di gara e contrattuali e dai relativi allegati, meglio descritti al punto 3 del presente documento.

Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese in conformità ai modelli predisposti dalla ASL Roma 5, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente (<https://www.aslroma5.it/>) nella sezione "Amministrazione Trasparente–bandi di gara" e sul Sistema S.TEL.LA (www.regione.lazio.it/centraleacquisti).

Si precisa che, considerando l'intera gestione per via telematica della procedura, tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante, con poteri dell'Impresa; in caso di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ancora costituiti, l'offerta deve essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti, con poteri, di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di firma digitale apposta da procuratore, dovrà essere allegata una copia della procura, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente oppure, in alternativa, una copia della procura sottoscritta da notaio ovvero una copia della CCIAA da cui risultino i poteri del procuratore.

In tutti i casi in cui è richiesta la copia di documenti, il concorrente si assume la responsabilità, anche penale, della conformità degli stessi all'originale.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (www.aslroma5.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara", sul sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, quesiti scritti, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere formulate e inviate al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti entro il giorno e l'ora indicate sul portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sul Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme ed oltre il termine previsto.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul sito della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione "Albo Pretorio on-line - Bandi di gara".

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del suddetto Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

Pertanto tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno

essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In casi di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla PEC del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, la comunicazione recapitata alla PEC del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di trasporti sanitari secondari degli Infermi per gli Ospedali e le Strutture mediche del territorio Aziendale della ASL Roma 5, così costituita:

- 1) Ospedale di Tivoli sede di Dea di I° livello
- 2) Ospedale di Colferro sede di Pronto Soccorso
- 3) Ospedale di Palestrina sede di Pronto soccorso
- 4) Ospedale di Monterotondo sede di Pronto Soccorso
- 5) Ospedale di Subiaco sede di Pronto Soccorso

L'appalto è costituito da 1 lotto, per un importo complessivo a base di gara annua di € 4.368.056,00 Iva esclusa per la durata di 36 mesi, per un importo triennale complessivo pari ad € 13.104.168,00, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Tenuto conto di quanto previsto dall'opzione di cui all'art. 4.2 del presente disciplinare, l'Amministrazione si riserva di aumentare il contratto, come da tabella seguente:

Base d'asta triennale	€ 13.104.168,00 IVA esente
Eventuale rinnovo per mesi 12	€ 4.368.056,00 IVA esente
Art. 106 comma 1 (100%)	€ 13.104.168,00 IVA esente
<u>Art. 106 comma 11 (mesi 6)</u>	<u>€ 2.184.028,00 IVA esente</u>
Valore massimo stimato dell'appalto	€ 32.760.420,00 IVA esente

La base d'asta triennale tiene conto degli automezzi messi a disposizione con le modalità indicate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, il servizio dovrà essere suddiviso tra trasporto secondario in emergenza urgenza, mediante ambulanza di tipo A, con equipaggio composto da Anestesista Rianimatore, Infermiere ed autista soccorritore, e trasporto secondario programmato, con equipaggio composto da Infermiere ed autista soccorritore.

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della tipologia di fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 32.760.420,00 Iva esente e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il codice identificativo di gara (CIG) è: 9911577C14

Non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte alternative sia dal punto di vista tecnico che economico comporta l'esclusione dell'offerta presentata.

Per quanto sopra la stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in assenza di rischi da interferenza, risulta pari a € 225,00

Resta comunque onere del Concorrente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

È fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 17 “Offerta economica”, in relazione all’obbligo, per ogni singolo Concorrente, di indicare nella propria offerta gli ulteriori “oneri aziendali per la sicurezza” (oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), che lo stesso dovrà sostenere per l’esecuzione dell’appalto, specificando la loro incidenza rispetto alla tariffa offerta. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, di variare l’importo contrattuale entro un massimo del 20% in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fermo quanto precede, si precisa che sono **escluse** della partecipazione alla gara le società che abbiano presentato l’offerta tecnica e/o l’offerta economica non rispettando le modalità riportate nei successivi articoli e/o che siano incorse in una delle seguenti cause di esclusione:

- Offerta incompleta, parziale, condizionata o in aumento;
- Presenza all’interno della Documentazione Amministrativa e/o Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico riferite all’Offerta Economica presentata;
- Periodo di validità dell’offerta inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
- Sostituzione del Capitolato tecnico di gara;
- Presentazione di offerte alternative sia dal punto di vista tecnico che economico;
- Mancata indicazione nell’Offerta economica dei costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l’adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

La ASL Roma 5 si riserva la facoltà di revocare o sospendere la presente procedura di gara senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, nel caso venga aggiudicata una gara espletata da Consip S.p.a. e/o dalla Regione Lazio, e di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del servizio è di 36 mesi (escluse eventuali opzioni), eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione del contratto, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal referente della Ditta e dal DEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla comunicazione di attivazione.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tali casi la Stazione Appaltante si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

4.2 PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. È facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del contratto, richiedere alle Compagnie la proroga tecnica dello stesso fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.3 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. L’Azienda Sanitaria esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di mutate esigenze aziendali e/o di variazioni e revisioni dei prezzi e/o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale. La portata della modifica consentita non potrà superare il 100% del valore annuo, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione del servizio

Si precisa che, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso dell'espletamento del servizio, un provvedimento di affidamento centralizzato da parte della Regione Lazio, da CONSIP o da altra Azienda autorizzata, del servizio in gara nel presente Disciplinare, l'Azienda si riserva la facoltà di annullare la presente procedura o recedere dal contratto qualora stipulato, senza alcun onere economico aggiuntivo per la ASL, al fine di recepire il provvedimento centralizzato.

4.4 REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo a decorrere dal secondo anno dalla data di inizio contratto e non potrà in nessun caso essere richiesta per periodi antecedenti alla richiesta.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono esclusi dalla gara i Concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi i Concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo D.lgs. 165/2001 negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In ogni caso, la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto-paragrafi. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Per la partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione, per attività coerenti con quelle oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

In caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:

- a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando (2022-2021-2020), un fatturato complessivo di importo pari a quello del valore posto a base di gara di partecipazione, IVA esclusa;
- b) aver realizzato un fatturato relativo al servizio oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2022-2021-2020) equivalente complessivamente almeno al 50% dell'importo a base di gara, IVA esclusa;
- c) dichiarazioni bancarie dell'impresa (almeno n. 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari utilizzati) concernenti l'affidabilità dell'impresa; qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà dichiararne la motivazione; la dichiarazione a firma del Legale Rappresentante sarà resa sul D.G.U.E. da cui risulti il fatturato globale dell'Azienda e l'importo relativo a forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, e all. XVII parte I del Codice:

- Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti relativi al fatturato debbono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

In caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, devono dichiarare sul D.G.U.E. di essere in possesso dei seguenti requisiti capacità tecnica e professionale:

a) aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2022-2021-2020), servizio analogo a quello oggetto della gara, di importo complessivo pari ad almeno al 50% l'importo posto a base di gara di partecipazione.

In caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di capacità tecnica professionale deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e tecnico professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Come stabilito dall'art. 89 del Codice, il Concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per i Concorrenti che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento all'interno del DGUE (Sezione C).

In particolare, l'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 “Requisiti Generali” e dal paragrafo 7 “Requisiti Speciali e Mezzi di Prova” nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la ASL Roma 5, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.

Il Fornitore e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della ASL Roma 5 in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avalimento per più di un Concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’Ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei requisiti. L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la ASL Roma 5 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l’Ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, ASL Roma 5 procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice.

Il Concorrente, per ciascuna Ausiliaria, allega:

1. Il DGUE (da compilare a sistema) a firma dell’Ausiliaria
2. Modello di Avalimento
3. Il Contratto di Avalimento
4. il PASSOE dell’Ausiliaria

9 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Resta ferma la possibilità per i Concorrenti di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 105, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, provvedendo a trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice dei Contratti pari al 2% (due per cento) dell'importo di gara, salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'Aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul conto corrente postale IT45A0760103200000082501008, intestato alla ASL Roma 5, e nella causale deve contenere le indicazioni della presente procedura di gara ("Garanzia provvisoria gara servizio di Trasporto disabili ex art. 26 L. 833/78") CIG 9911577C14
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
5. Avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
6. Prevedere espressamente:
 - a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;
 - c) La loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Il documento, firmato digitalmente anche dal fideiussore, deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, come allegato alla Busta A – Documentazione Amministrativa.

In caso di richiesta di estensione di durata, di validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore Economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni l'Operatore Economico segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d, e, f, g del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Detta garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, salva l'ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione.

11 SOPRALLUOGHI

Non sono previsti sopralluoghi

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

Ai fini della partecipazione, i concorrenti effettuano, con riferimento alla gara, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2021 e allegano la ricevuta alla Documentazione Amministrativa.

Tale documento dovrà riportare, a titolo di causale, il codice CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla gara, oltre ad ogni utile riferimento alla individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce.

Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html> e copia della ricevuta dovrà essere allegata all'interno della documentazione amministrativa.

Al fine di agevolare i concorrenti si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Concorrente straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante o dei legali rappresentanti così come indicato nei modelli allegati.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica – redatte obbligatoriamente in lingua italiana e firmate digitalmente a pena di esclusione da parte del/i legale/i rappresentate/i o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'Impresa nella presente procedura – devono essere effettuate esclusivamente tramite il Sistema, accessibile dalla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

Pertanto, tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall'Operatore Economico entro il termine perentorio indicato in piattaforma, pena la irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non sono ammesse offerte alternative, incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASL RM5, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la ASL Roma 5 e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (S.TEL.LA) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche disponendo, se del caso, la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e/o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione, nella sezione "Comunicazioni" di apposito avviso.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di *e-procurement* relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- Busta A – Documentazione Amministrativa;
- Busta B – Offerta Tecnica;
- Busta C – Offerta Economica.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta, altresì, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per partecipare, i concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, dovranno inserire, con riferimento alla gara, nell'apposita sezione dedicata a Sistema denominata "Busta documentazione", i seguenti documenti, firmati digitalmente, così come di seguito specificato.

A. Schema Dichiarazioni Amministrative (Allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante secondo le modalità descritte in calce al Modello medesimo.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) copia della procura (sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente oppure, in alternativa, una copia della procura sottoscritta da notaio ovvero una copia della CCIAA da cui risultino i poteri del procuratore);

B) Impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, la clausola sociale con le modalità indicate al successivo art. 33 del disciplinare (**Allegato 2.1**);

C) Patto di integrità: i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a produrre il Patto di Integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante, nel caso di impresa singola, oppure, nel caso di Consorzi/Raggruppamenti, dai rappresentanti legali di ciascuna delle società consorziate/raggruppate (**Allegato 4**);

D) Scheda fornitore di cui all'**Allegato 8** compilato in ogni sua parte, (nel caso di cooperative che si sono impegnate a costituire un Raggruppamento Temporaneo di cooperative o Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione o già costituite in ATI- RTI Consorzio Ordinario l'Allegato 2 va' compilato da ciascuna raggruppata);

- E) Dichiarazione con la quale l'impresa esprime consenso all'accesso all'intera documentazione amministrativa e tecnica** presentata in sede di gara, oggetto di valutazione da parte della Commissione, ovvero puntuale specificazione delle parti coperte da segreti tecnici e commerciali per le quali l'impresa intende negare l'accesso ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., La suddetta dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità di chi firma la dichiarazione e dalla eventuale procura notarile e redatta obbligatoriamente sul prestampato predisposto dalla ASL Roma 5 (**Allegato 9**);
- F) DCA U00247/2019** sottoscritto digitalmente per accettazione (**Allegato 10**);
- G) Tracciabilità dei flussi finanziari** sottoscritto digitalmente per accettazione (**Allegato 11**);
- H) Attestazione del versamento effettuato per l'imposta bollo per la partecipazione alla gara.**
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (**Allegato 12** debitamente compilato e sottoscritto digitalmente), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
 - modello F23, previsto dall'Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni:
 - a. dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale);
 - b. dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Azienda Sanitaria Roma 5 — C.F. Part. IVA 04733471009);
 - c. codice ufficio o ente (campo 6: TJY);
 - d. codice tributo (campo 11: 456T);
 - e. descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG 9911577C14)
- I) Copia del documento attestante l'attribuzione del "PassOE":** i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a produrre il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- J) Documento comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione di una garanzia provvisoria** a corredo dell'Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore.
I soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria da costituirsi mediante deposito bancario o polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria, per un importo pari al 2% dell'importo presunto a base di gara,
(Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) della/e certificazione/e che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
(nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento), ai sensi dell'art. 49 del Codice, la documentazione prevista dal presente documento;
- K) Documento di Gara Unico Europeo:** Il concorrente compila il DGUE strutturato telematicamente su piattaforma S.TEL.LA.
Tale documento dovrà riportare, a titolo di causale, il codice CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla gara per cui si partecipa oltre ad ogni utile riferimento alla individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce.
Il concorrente compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato:

➤ **PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

➤ **PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della SEZIONE C:

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega a Sistema:

- 1) il DGUE, a firma dell'Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) il PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della SEZIONE D:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

➤ **PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare di Gara.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge n. 55/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 così come modificato dalla legge n. 55/2019.

➤ **PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui dal paragrafo 7.2. (allegando i mezzi di prova previsti dal punto c del medesimo paragrafo 7.2) e di idoneità professionale di cui dal paragrafo 7.3.

➤ **PARTE V – DICHIARAZIONI FINALI**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'iniziativa.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

Il DGUE deve essere compilato sul sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L) Copia della ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC., come previsto dal paragrafo 12 del presente documento.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

M) Dichiarazioni integrative per i soggetti associati

Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13 del presente documento.

➤ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

➤ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

➤ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:

- I. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - II. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - III. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del rti costituito o costituendo:**
- in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a

norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico dovrà allegare nella busta "Offerta tecnica" la seguente documentazione tecnica, a pena di esclusione, firmata digitalmente dall/i Rappresentante/i Legale/i della/e Ditta/e Concorrente/i.

Il Concorrente dovrà predisporre una relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa articolata in non più di 25 pagine, contenente gli elementi della proposta (specifiche: formato carta A4 – carattere ARIAL 12 – ampiezza margini superiore inferiore destro e sinistro 1,5 - interlinea SINGOLA) con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice degli Appalti.

Gli argomenti oggetto di valutazione saranno i seguenti:

- Certificazioni di qualità possedute e possesso del rating di legalità all'attività specifica di trasporto sanitario secondario
- Caratteristiche tecniche degli automezzi: dotazioni veicolo, avvisatori acustici e luminosi, colorazione e scritte adesive, vano guida, impianto elettrico, allestimento interno, arredi e sedute, impianti gas medicali, barella principale e suo supporto, alloggiamento dotazione sanitaria
- Organizzazione del Servizio. Descrizione dettagliata, tempi di esecuzione ed organizzazione in merito alle modalità con cui la Ditta intende espletare il servizio
- Garanzia di gestione di eventuali manutenzioni e fermi macchina, in tempi e modalità utili a copertura della continuità delle attività e disponibilità di un parco macchine adeguato
- Descrizione dettagliata dei sistemi di connettività, valutazione e controllo, integrazione bidirezionale tra i diversi software e con il sistema informatico aziendale
- Servizi migliorativi

a) **MODELLO DI OFFERTA TECNICA (ALLEGATO 5)** debitamente compilato e sottoscritto nel rispetto delle modalità riportate nel Modello medesimo.

- Il punteggio di valutazione della offerta tecnica verrà attribuito sulla base di criteri di valutazione indicati nel paragrafo 18.1, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punteggi" vengono indicati i punteggi fissi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;

La ASL Roma 5 si riserva la facoltà di escludere offerte che presentino varianti non accoglibili sotto il profilo tecnico e/o giuridico

Nell'offerta tecnica non dovrà essere presente alcun riferimento all'elemento economico, pena la esclusione dalla gara. Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico dovrà allegare nella busta "Offerta economica" la seguente documentazione, a pena di esclusione, firmata digitalmente dall/i Rappresentante/i Legale/i della/e Ditta/e Concorrente/i.

In particolare, l'Operatore Economico deve indicare secondo quanto indicato nell'ALLEGATO 6 (Modello di Offerta Economica):

- 1) indicare a sistema l'**importo annuo complessivo lordo offerto**, espresso in euro ed approssimato alla seconda cifra decimale;
- 2) indicare a sistema nel campo "**oneri aziendali per la sicurezza**", il valore degli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.

A pena di esclusione, l'Operatore Economico deve:

- 1) Caricare a sistema il **Modello 6 (Modello di Offerta Economica)**, sottoscritto con firma elettronica digitale nel rispetto delle modalità ivi riportate, indicando:
 - L'importo annuo complessivo lordo offerto, espresso in euro ed approssimato alla seconda cifra decimale.

Nel **Modello 6**, nell'ambito dell'offerta economica così come sopra formulata, dovranno altresì essere indicati, a pena di esclusione:

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

La mancanza di tale indicazione non è soggetta a soccorso istruttorio e determinerà la esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali e non si terrà comunque conto di decimali successivi;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre e in lettere;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso.
- il Concorrente deve quantificare, **a pena di esclusione**, gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di discordanza fra l'**importo complessivo offerto** (€) indicato a sistema e quello risultante indicato nel Modello 6 (Modello di Offerta Economica) allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nel Modello 6.

In caso di mancata corrispondenza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevarranno quelli espressi in lettere.

Non sono ammesse offerte di valore in aumento rispetto alle basi di gara.

Gli importi complessivi dell'appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per il primo anno, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati, fatto salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 4.4 "Revisione dei Prezzi";
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle indicate dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. ASL RM5 può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre ASL RM5 non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

ASL RM5 non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Gli elementi di valutazione sono così distribuiti:

ELEMENTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

E' facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare o meno in presenza di una sola offerta pervenuta, o di una sola offerta tra quelle presentate che sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione esaminatrice, fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50.

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che otterrà complessivamente il maggior punteggio come sommatoria di quello derivante dall'offerta di qualità (70 punti) e di quello ottenuto con l'offerta economica (30 punti), ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016

Il punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascun'offerta è uguale a PT + PE

Dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = punteggio attribuito all'offerta economica

I parametri qualitativi e relativi punteggi sono i seguenti:

La Commissione provvederà, verificata la completezza della proposta, ad attribuire un punteggio pari a **Max punti 70 secondo i parametri sotto riportati:**

ID#	Punteggio	Criteri	Sub criteri	Punti max
1	5	1.Requisiti aziendali	<p><u>1.1 Certificazioni di qualità possedute</u> La commissione attribuirà il punteggio in caso di possesso della certificazione (punti 0 in caso di mancato possesso delle certificazione) OHSAS 18001 ISA 14001</p>	2
			<p><u>1.2 Possesso del rating di legalità</u> La commissione attribuirà un punto per ogni stella del rating (1 stella 1 punto. 2 stelle 2 punti. 3 stelle 3 punti) In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il raggruppamento detenga il rating di legalità. Qualora due o più Operatori Economici detengono il rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall'impresa (mandataria o mandante) componente. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia detenuto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio.</p>	3
2	19	2. Caratteristiche degli automezzi	<p><u>2.1 Numero di ambulanze oltre il minimo</u> Dedicare alla gestione del servizio, senza costi aggiuntivi, con operatività richiedibile anche festivi, prefestivi e ponti. Si attribuiranno 2 punti per ambulanza (ad uso non esclusivo) che verrà sicuramente messa a disposizione in caso di sopravvenute emergenze fino ad un Massimo di 10 punti</p>	10
			<p><u>2.2 Efficienza degli automezzi dedicati</u> Dovrà essere presentato l'elenco dei mezzi con anno di immatricolazione e km percorsi con a corredo copia del libretto di circolazione. Sarà attribuito 1 punto per ogni mezzo immatricolato nell'anno di pubblicazione del bando e 0,5 per ogni mezzo di immatricolato nei 2 anni precedenti, fino ad un Massimo di 5 punti.</p>	5
			<p><u>2.3 Automezzi ecologici</u> Il punteggio verrà attribuito in base alle proposte operative che evidenzino le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale con riferimento all'utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).</p>	2

ID#	Punteggio	Criteri	Sub criteri	Punti max
			100 % mezzi green: 2 punti 80% mezzi green: 1 punti < 80% mezzi green: 0 punti	
			2.4 Presenza in tutte le ambulanze di navigatore satellitare con aggiornamento in tempo reale delle informazioni stradali	2
3	4	3. Equipaggiamento di tecnologie ed attrezzature in ambulanza	3.1 Descrizione di dotazione aggiuntive rispetto a quelle richieste nel capitolato. La commissione attribuirà un punto per ogni dotazione aggiuntiva che dovrà essere presente su tutti i mezzi, fino ad un massimo di 4 punti. -Assistenza ventilatoria con NIV - Sistemi di monitoraggio con trasmissione dati in telemedicina ai PS Aziendali di destinazione - Dotazioni specifiche per trasporto disabili - Dotazioni specifiche per trasporto obesi	4
4	10	4. Attività di manutenzione e sanificazione Discrezionale *	4.1 <u>Piano per la manutenzione ordinaria</u> dei mezzi di soccorso con indicazione della frequenza degli interventi e descrizione delle relative attività	3
			4.2 <u>Piano per la manutenzione straordinaria</u> dei mezzi di soccorso	3
			4.3 <u>Descrizione delle modalità</u> , tempistiche e tipologie di prodotti atti a garantire la pulizia e la sanificazione delle ambulanze	2
			4.4 <u>Descrizione delle soluzioni</u> che l'operatore intende impiegare per garantire l'efficienza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle ambulanze	2
5	29	5. Proposta organizzativa del servizio in relazione ai	5.1 <u>Descrizione delle modalità</u> che l'operatore intende seguire relativamente all'avvio del servizio	3

ID#	Punteggio	Criteri	Sub criteri	Punti max
		fabbisogni evidenziati nel presente capitolato. Discrezionale*	5.2 <u>Descrizione delle modalità</u> che l'operatore intende seguire relativamente alla programmazione del servizio	3
			5.3 <u>Sostituzione dei mezzi in caso di guasti</u> Organizzazione messa in atto per garantire la maggior rapidità di cambio ambulanza in caso di avarie o guasti.	7
			5.4 <u>Strumenti informatici ed applicative impiegati</u> dalla ditta per la gestione del servizio	6
			5.5 <u>Valutazione delle modalità di controllo e autocontrollo</u> con particolare riferimento agli indicatori chiave di prestazione, al monitoraggio della prestazione e rendicontazione del servizio svolto.	5
			5.6 <u>Valutazione del piano di formazione</u> del personale che verrà coinvolto nel servizio	5
6	3	6. Proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato. <u>Discrezionale *</u>	6.1 <u>Proposte aggiuntive o migliorative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, aventi correlazione con il servizio oggetto dell'affidamento, da svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nell'offerta tecnica</u>	3

La Commissione prenderà in considerazione le proposte che riterrà volte all'ottimizzazione del servizio (soluzioni tecniche migliorative e soluzioni organizzativo – gestionali innovative).

Le soluzioni dovranno essere rappresentate in modo chiaro all'interno del progetto tecnico proposto.

La concorrente dovrà produrre una dichiarazione esplicita circa la mancata proposta di tali soluzioni migliorative ed innovative, in caso di mancata presentazione delle stesse.

Punteggio tecnico: MAX 70 punti

Tale punteggio (max punti 70) per ciascun lotto, verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto emergerà dalla valutazione dell'offerta tecnica, presentata dalle ditte concorrenti in ordine ai criteri sopra indicati.

Per ogni criterio e sub criterio costituente la qualità, i componenti della Commissione attribuiranno un punteggio di preferenza complessivo, secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo:	1,00 (100% dei punti max)
Buono:	0,75 (75% dei punti max)
Discreto:	0,50 (50% dei punti max)
Sufficiente:	0,25 (25% dei punti max)

Insufficiente:	0,00 (nessun punteggio)
----------------	-------------------------

Per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione s , i punteggi tecnici (PT i) s , relativi all' i -esimo concorrente, saranno determinati moltiplicando il coefficiente C_g , corrispondente alla media dei giudizi espressi da ciascun membro della Commissione in termini di coefficiente variabile tra 0 (zero) a 1 (uno), per il relativo punteggio massimo PT s .

$$(PTi)_s = PTs \times C_g (I)$$

Si precisa che il coefficiente C_g è calcolato applicando un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a 5, essa sarà semplicemente troncata.

Il punteggio tecnico complessivo attribuito all' i -esimo concorrente è determinato come sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e sub criterio s , secondo la seguente formula:

$$PTi = \sum (PTi)_s \text{ (id# 1-6)}$$

Dove:

- **PTi:** è il punteggio tecnico complessivo attribuito all' i -esimo concorrente;
- **(PTi) s :** è il punteggio tecnico complessivo attribuito all' i -esimo concorrente per ciascun sub-criterio di valutazione;

Si precisa che:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

È prevista una soglia minima di sbarramento sul punteggio tecnico complessivo di 42 punti su 70, conseguito con riparametrazione. Non saranno ritenute idonee e non saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, quindi saranno esclusi, gli operatori la cui offerta tecnica riparametrata consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Punteggio prezzo: MAX 30 punti

Il punteggio attribuito al prezzo per singolo lotto (Max punti 30,) verrà calcolato con il criterio inversamente proporzionale (al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo, agli altri prezzi punteggi inversamente proporzionali) applicando la seguente formula:

$$X = PB * 30 / PO$$

Dove:

- X = punteggio da attribuire all’offerta
- PB = offerta complessiva lorda più basso
- 30 = punteggio massimo
- PO = premio dell’offerta presa in esame

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

La commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Punteggio totale = punteggio tecnico + punteggio economico

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all' art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della ASL Roma 5 e previo pagamento di rateo del servizio svolto.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo dell'offerta presentata).

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata attraverso il Sistema S.TEL.LA e sarà in seduta pubblica virtuale accessibile mediante il Sistema medesimo.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti stesso mezzo almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP, ovvero il Seggio di Gara istituito *ad hoc*, procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il RUP, ovvero il Seggio di Gara istituito *ad hoc*, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare l'eventuale provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema FVOE.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, commi 2 e 7, nonché art. 216, comma 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte.

21. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO

La prima seduta pubblica virtuale verrà indicata in piattaforma.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti stesso mezzo.

Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l'operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (<https://stella.regione.lazio.it/portale/>), cliccando sul link "sistema acquisti" abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Effettuato l'accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione "Bandi scaduti" e successivamente "Bandi pubblicati".

Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando "bandi scaduti" e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando "seduta virtuale", abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante. Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.

Nell'ora, nel giorno e nella sede indicati nel bando di gara (data oggetto di successiva conferma o posticipo mediante apposita comunicazione tramite Sistema), in seduta pubblica virtuale accessibile mediante Sistema, il Seggio di Gara darà luogo alla seguente procedura:

- accertamento della data e dell'ora di arrivo a Sistema dei documenti richiesti;
- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- il seggio di gara procederà in una o più sedute riservate alla verifica della documentazione;
- attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, in seduta pubblica virtuale, procederà:

- all'apertura, ad esclusivo scopo ricognitivo, delle buste digitali contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi.

In considerazione dell'utilizzo, quale criterio generale di valutazione delle offerte, del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate in una o più sedute riservate.

La Commissione, in seduta riservata, procederà:

- all'esame della documentazione tecnica;
- alla verifica di eventuali motivi di esclusione all'ammissione alla successiva fasi di gara;
- all'esame e alla attribuzione dei relativi punteggi tecnici;
- alla redazione della graduatoria dei punteggi tecnici come sopra attribuiti;
- al caricamento a sistema dei punteggi tecnici assegnati

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, la cui data verrà resa nota mediante apposita comunicazione pubblicata sul Sistema, procederà alla apertura del documento contenente le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla fase di valutazione economica e provvederà a:

- rendere pubblici i punteggi assegnati alla valutazione tecnica;
- aprire le Buste contenenti l'offerta economica e verifica delle stesse;
- escludere le offerte economiche che evidenzino uno dei motivi di invalidità e/o di esclusione previsti nel presente documento;

- redigere la graduatoria finale che sarà stilata sulla base della sommatoria del punteggio tecnico con il punteggio economico ottenuto da ogni singolo concorrente;
- in caso di parità di punteggio sarà privilegiato il concorrente che avrà ottenuto un maggior punteggio nell'offerta tecnica;
- in caso di ulteriore parità, si procederà a chiedere migliorie delle offerte;
- determinare la soglia di anomalia dell'offerta secondo le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed indicazione delle eventuali offerte risultanti anomale:

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, ovvero attraverso la piattaforma aziendale di cui la ASL Roma 5 si avvale per la verifica ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ovvero attraverso la piattaforma telematica aziendale di cui questa ASL si avvale per la verifica delle certificazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva intestata in favore dell'ASL Roma 5 da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000 per sinistro e per persona.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto sarà stipulato in una delle modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice, con oneri a carico del contraente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, comprensive anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE AFFIDATARIO

Il concorrente classificatosi primo nella graduatoria di gara dovrà produrre tramite Sistema, a seguito di espressa richiesta da parte di ASL RM5, la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria ed il subentro del concorrente successivo nella graduatoria di gara.

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà presentare:

- 1) la ricevuta di versamento a favore della ASL Roma 5 delle spese di pubblicazione del bando;
- 2) il documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva, da costituirsi mediante deposito bancario o polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia dovrà avere validità di 24 mesi e dovrà prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della ASL Roma 5.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita e sottoscritta con le stesse modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria.

- 3) copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 5.000.000 per sinistro e per persona, che sono meglio specificate nello Schema di Contratto, cui si rinvia.
- 4) atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati;
- 5) dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5.

Il fornitore affidatario si impegna a produrre tramite Sistema ogni altro documento richiesto dalla ASL Roma 5. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni del Capitolato Tecnico.

25. PENALI

Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 7 (sette) giorni dalla ricezione.

L'ASL Roma 5 notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

26. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dalla stazione appaltante, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell'ordinativo di acquisto e relativo CIG .

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: HGXTFB

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA ROMA 5.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (deliberazione);
- il numero dell'ordinativo.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017 e dal Regolamento "Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dall'1/1/2018" approvato con DCA n. U00289/2017

e modificato ed integrato con DCA n. U00504/2017 “Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7/7/2017” e con DCA n. U00247 02/07/2019 del Commissario ad Acta.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'ASL Roma 5.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASL Roma 5 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL ROMA 5 qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL ROMA 5 cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione relazioni sui servizi già eseguiti.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- i) frode nell'esecuzione del Contratto;
- j) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- k) terza rilevazione di inadempienza agli obblighi contrattuali, anche se diversa da quelle oggetto delle altre diffide, salvo che la ASL ritenga ancora possibile l'applicazione della diffida ad adempiere;
- l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

29. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

30. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

31. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

32. COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. 196/2003 riguardante le "regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e alla gestione del contratto nonché per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti nonché quelli elaborati da ASL RM5 non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi previsti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati stessi, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

33. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l'anzianità di servizio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018. In merito a quanto sopra si ritiene applicabile il CCNL di settore, ma qualora il concorrente intenda applicare un CCNL differente, deve giustificare l'applicabilità al servizio in oggetto, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", in caso di aggiudicazione l'appaltatore subentrante, assume l'obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e maturanda e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

A tal fine, in ossequio alle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 13.2.2019, le Ditte concorrenti, in aggiunta alle dichiarazioni rese, devono compilare l'Allegato 2.1, con cui dichiarano, a pena di esclusione, di accettare la presente clausola sociale e si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei citati Protocolli, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.

Prima dell'attivazione del contratto, la Società appaltatrice dovrà obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale,

con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

34. EVENTUALI RETTIFICHE ALLA PROCEDURA

Qualora, nel corso della procedura, si renda necessario rettificare informazioni inerenti la procedura si procederà come segue:

- la rettifica verrà pubblicata sulla sezione dedicata del Sistema

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR")

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento UE n. 2016/679, la ASL Roma 5 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

35.1 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la ASL Roma 5, con sede in via Acquaregna n.1/15, 00019 Tivoli (RM) che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati il dott. Carlo Villanacci che potrà essere contattato, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, al seguente indirizzo email: dpo@aslroma5.it

35.2 Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara/procedure di affidamento e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL Roma 5 ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

35.3 Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a ASL RM5, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ASL RM5 potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

35.4 Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara/procedure di affidamento e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

35.5 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ASL RM5 in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

35.6 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della ASL Roma 5 che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della Società che svolgono attività inerenti;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite o ad Enti istituzionalmente preposti a fornire riscontri in merito al possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Concorrente/Contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.aslroma5.it** sezione "Amministrazione Trasparente"; inoltre il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it

35.7 Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti saranno conservati per tutta la durata della procedura di gara e sino a quando persistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione della stessa, o per il rispetto di obblighi di legge e regolamentari, nonché per le finalità difensive proprie o di terzi (es. richieste di accesso agli atti).

35.8 Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

35.9 Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla ASL RM5.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

- i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Con riferimento alla presente procedura di gara l'accesso agli atti della gara, da parte degli operatori economici interessati, avverrà secondo termini e modalità di cui all'art. 13 del Codice dei contratti ed è disciplinato, salvo quanto espressamente previsto nel citato art. 13, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal relativo regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

36 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante l'esecuzione del servizio/fornitura, non risolvibile bonariamente, sarà competente esclusivamente il Foro di Tivoli.

Il RUP
Dott. Francesco Seno

Il Direttore
U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario PETRUCCI

ALLEGATO 2

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della
Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
Prov. _____, il _____ domiciliato presso la sede legale sotto indicata in qualità di
_____ e legale rappresentante della _____
Con sede in _____ Prov _____, via _____ n. _____
CAP _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____
presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa".

- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti e falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- Ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi

DICHIARA

Che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
 - consorzio stabile
 - consorzio tra imprese artigiane
 - consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
 - GEIE
 - Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/ Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - mandante RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- . (capogruppo) _____
- . (mandante) _____
- . (mandante) _____
- . (mandante) _____

per i seguenti lotti n. ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ /

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) Che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett.f-bis) ed f-ter) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) Di:

indicare nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017

Ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____ ;

- 3) Che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) punto 2), D.Lgs. 81/2008;
- 4) Di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, dal DCA U00247/2019 e dai relativi allegati);
- 6) che non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt.42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e che, pertanto, il personale dipendente della società _____, meglio descritto dal citato art. 42, comma 2, non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura di appalto indicata in oggetto;
- 7) che la società _____ non ha sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi a persone che, nei tre anni precedenti alla sottoscrizione del contratto stesso, sono state dipendenti della Pubblica Amministrazione incaricate di esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14/12/2010; ovvero
 di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14/12/2010 ed allegare copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 8) *(In caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia)* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/72 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9) Di:

- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 - non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- 10) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- 11) *(In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE , i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6, del R.D. 16/03/1942 n. 267;
- 12) *(In caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE)*
- Che l’R.T.I./Consorzio Ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;
ovvero
 - che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.
- 13) *(in caso di Rete d’Impresa)*
- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero
 - che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante Contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) /informatica

ovvero

- Contratto redatto in altra forma (*indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete*) _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica;

ovvero (*nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete*)

- che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza /priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - Già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 - Costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

14) (*in caso di RTI/Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi*) che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____

15) (*in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e di Rete di Imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica**) che il Consorzio/Rete di Impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese):

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

* Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione

Uffici/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____

Prov _____, via _____, n _____, CAP _____

Tel _____ e-mail _____

PEC _____

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999

Provincia di _____, Ufficio _____ con sede in

_____, via _____ n. _____

CAP _____ Tel _____ fax _____

e-mail _____ PEC _____

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO 2.1 – CLAUSOLE SOCIALI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI SECONDARI DELLA ASL ROMA 5 - DURATA DI 36 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____ della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5 - durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

SI IMPEGNA

a) ad applicare, in caso di aggiudicazione, la clausola sociale nelle modalità indicate al paragrafo 33 del disciplinare;

b) entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, a presentarsi presso _____, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per un esame congiunto volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l’armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con l’obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall’art.1 c. 42 della 192/2012 con l’esclusione del periodo di prova;

c) a far salva l’applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l’impresa è tenuta ad applicare;

[in caso di cooperative] a non obbligare ad associarsi alla scrivente cooperativa i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto.

_____, li _____ Il

Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO 2.2

ELENCO PERSONALE

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi

ELENCO DEL PERSONALE

#id	Descrizione qualifica	ccnl applicato	livello	Tempo determinato/indeterminato
1	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
2	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
3	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
4	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
5	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
6	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
7	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
8	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
9	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
10	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
11	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
12	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
13	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
14	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / DETERMINATO

15	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
16	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
17	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
18	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
19	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
20	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
21	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
22	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
23	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / DETERMINATO
24	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
25	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
26	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
27	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
28	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
29	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
30	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
31	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO

32	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
33	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
34	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
35	INFERMIERA	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
36	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
37	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
38	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
39	INFERMIERE	Servizi Assistenziali - ANPAS	D3	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
40	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
41	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
42	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
43	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
44	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
45	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
46	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
47	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
48	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO

49	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
50	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
51	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
52	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
53	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
54	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
55	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
56	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
57	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
58	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
59	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
60	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
61	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
62	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
63	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
64	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
65	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO

66	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
67	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
68	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
69	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / DETERMINATO
70	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
71	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
72	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
73	AUTISTA	Servizi Assistenziali - ANPAS	C2	TEMPO PIENO / INDETERMINATO
74	RESPONSAB. UNITA' OPERATIVA	Servizi Assistenziali - ANPAS	E1	TEMPO PIENO / INDETERMINATO

ALLEGATO 3

Modello Avvalimento

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della
Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi

MODELLO AVVALIMENTO

(da compilarsi dall'Impresa concorrente in caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento di cui all'art. 89
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
sedi operative in _____
con codice fiscale n. _____
con Partita IVA n. _____
matricola INPS _____ sede INPS _____
posizione INAIL _____

PREMESSO

Che ASL RM5 intende affidare l'appalto dei servizi assicurativi,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di ricorrere all'istituto dell'avvalimento e di qualificarsi alla presente gara utilizzando i seguenti requisiti:

- _____
- _____
- _____

relativi all' Impresa Ausiliaria:

Denominazione: _____

Sede legale: _____

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

Telefono: _____

Email/PEC: _____

ALLEGATO 4

PATTO D'INTEGRITÀ

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della
Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei o reti di imprese l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di

personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione provvisoria, costituita come da Disciplinare di Gara;
- escussione della cauzione definitiva, costituita come da Disciplinare di Gara;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità.

Luogo e data

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della società'

MODELLO OFFERTA TECNICA CIG 9911577C14

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare

OFFERTA TECNICA DEL SERVIZIO

contenente una proposta tecnico-organizzativa articolata in non più di 30 pagine, contenente gli elementi della proposta (specifiche: formato carta A4 – carattere ARIAL 12 – ampiezza margini superiore inferiore destro e sinistro 1,5 - interlinea SINGOLA) con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico di gara.

Gli argomenti oggetto di valutazione saranno i seguenti:

- Requisiti aziendali: Certificazioni di qualità possedute e possesso del rating di legalità;
- Caratteristiche degli automezzi: numero delle autoambulanze oltre il minimo, efficienza degli automezzi dedicati, automezzi ecologici, presenza in tutte le ambulanze di navigatore;
- Equipaggiamento di tecnologie ed attrezzatura in ambulanza: descrizione di dotazioni aggiuntive, piano per la manutenzione ordinaria, piano per la manutenzione straordinaria, descrizione delle modalità, tempistiche e tipologie di prodotti atti a garantire la pulizia e la sanificazione delle ambulanze e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle ambulanze;
- Proposta organizzativa del servizio in relazione ai fabbisogni evidenziati nel capitolato: descrizione delle modalità relativo all'avvio del servizio e alla programmazione, sostituzione dei mezzi in caso di guasti, strumenti informatici ed applicativi impiegati e valutazione delle modalità di controllo e valutazione del piano di formazione del personale che verrà coinvolto nel servizio;
- Proposte aggiuntive o migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato;

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art.76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

**“OFFERTA ECONOMICA”
CIG 9911577C14**

Importo a Base d'asta Triennale €

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

OFFRE/OFFRONO

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate

CORRISPETTIVO TRIENNALE OFFERTO IVA ESENTE: €.....

Il corrispettivo Triennale complessivo (IVA esente) sopra indicato pari ad €
....., è stato determinato come segue:

Stabilimento Ospedaliero	Tipologia /Orario	Importo annuo presunto Iva esente	Importo Triennale presunto Iva esente
S.O. di Tivoli	CMR H24 con autista soccorritore, infermiere e medico anestesista (a disposizione per il polo Ospedaliero Tivoli- Monterotondo e Subiaco)	€ 1.245.580,00	
S.O. di Tivoli	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere	€ 123.480,00	
S.O. di Tivoli	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere (per il Polo Tivoli, Monterotondo, Subiaco)	€ 123.480,00	
S.O. Colferro	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00	
S.O. Colferro	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere	€ 123.480,00	
S.O. di Palestrina	CMR H24 con autista soccorritore, infermiere e medico anestesista (a disposizione per il polo Ospedaliero Colferro - Palestrina)	€ 1.245.580,00	
S.O. di Palestrina	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00	
S.O. di Palestrina	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere	€ 123.480,00	
S.O. di Monterotondo	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00	
S.O. di Subiaco	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00	
TOTALE		€ 4.368.056,00	

dichiara che gli oneri della sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati per la realizzazione dello specifico appalto; - in caso di raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente) **relativi al presente appalto sono pari a €**

CORRISPETTIVO TRIENNALE OFFERTO IVA ESENTE: Euro _____ (in lettere)

DICHIARA INFINE

(Dichiarazioni giustificative dell'offerta ai sensi dell'Art.97 del DLgs. 50/2016)

- che la propria offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

ASL ROMA 5

SERVIZIO TRASPORTI SANITARI SECONDARI

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la stipula di un contratto per l'affidamento del **servizio trasporti sanitari secondari**. Le attività oggetto dell'appalto sono di seguito specificate:

Stabilimento Ospedaliero	Tipologia /Orario	Importo annuo presunto Iva esente
S.O. di Tivoli	CMR H24 con autista soccorritore, infermiere e medico anestesista (a disposizione per il polo Ospedaliero Tivoli- Monterotondo e Subiaco)	€ 1.245.580,00
S.O. di Tivoli	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere	€ 123.480,00
S.O. di Tivoli	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere (per il Polo Tivoli, Monterotondo, Subiaco)	€ 123.480,00
S.O. Colferro	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00
S.O. Colferro	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere	€ 123.480,00
S.O. di Palestrina	CMR H24 con autista soccorritore, infermiere e medico anestesista (a disposizione per il polo Ospedaliero Colferro - Palestrina)	€ 1.245.580,00
S.O. di Palestrina	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00
S.O. di Palestrina	Ambulanza di tipo A H12 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere	€ 123.480,00
S.O. di Monterotondo	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00
S.O. di Subiaco	Ambulanza di tipo A H24/7 con autista soccorritore e infermiere	€ 345.744,00
TOTALE		€ 4.368.056,00

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi stimati di gara, **sia per singola voce che complessivamente**, oppure incomplete o condizionate, indeterminate o pervenute oltre il termine prescritto, anche se integrative o sostitutive di quelle già presentate.

In particolari condizioni di esigenza (avarie strumentali degli Ospedali dell'Azienda, condizioni di maxi-emergenza, etc.) dovrà essere fornito un ulteriore CMR con identico equipaggio per il periodo necessario al superamento dell'emergenza, con costi conformati e proporzionali a quelli offerti per la postazione fissa.

Laddove richiesto, per particolari inderogabili esigenze di tutti i Presidi Ospedalieri, dovrà essere fornito una ulteriore ambulanza di tipo B con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore, con costi conformati e proporzionali a quelli offerti per la postazione fissa.

L'appalto è finanziato con fondi di finanziamento propri della ASL Roma 5.

ART. I. ARTICOLAZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

L'Azienda ASL Roma 5 intende acquisire il Servizio di trasporto secondario degli Infermi per gli Ospedali e le Strutture mediche del territorio Aziendale così costituite:

- 1) Ospedale di Tivoli sede di Dea di I° livello
- 2) Ospedale di Colferro sede di Pronto Soccorso
- 3) Ospedale di Palestrina sede di Pronto soccorso
- 4) Ospedale di Monterotondo sede di Pronto Soccorso
- 5) Ospedale di Subiaco sede di Pronto Soccorso

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, per i servizi indicati, i seguenti automezzi con le modalità indicate nel presente capitolato

- N. 8 (otto) ambulanze di tipo A aventi le dotazioni di cui al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 90/2010, e rispondenti ai requisiti previsti dal Decreto Ministero Trasporti n. 553 del 17 Dicembre 1987, omologate secondo la Direttiva Europea 2007/46/CE, con riportato sulla carta di circolazione la dicitura di rispondenza alla Norma "EN 1789/2007", di cui:
 - ✓ 2 CMR H24 con autista soccorritore, infermiere e medico anestesista
 - 4 Ambulanze con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 24 tutti i giorni della settimana.
 - 4 ambulanze con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 12 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali

Il Servizio dovrà essere così suddiviso:

- A. Trasporto secondario in emergenza urgenza, mediante ambulanza di tipo A (Centro Mobile di Rianimazione – CMR) con equipaggio composto da Anestesista Rianimatore, Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 24 tutti i giorni della settimana, con postazione presso l'Ospedale di Tivoli e l'Ospedale di Palestrina ma a disposizione per tutti gli Ospedali Aziendali. In particolari condizioni di esigenza (avarie strumentali degli Ospedali dell'Azienda, condizioni di maxi-emergenza, etc.) dovrà essere fornito un ulteriore CMR con identico equipaggio per il periodo necessario al superamento dell'emergenza.
- B. Trasporto secondario programmato, con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore, così articolato:
 - a. Ospedale di Tivoli - Ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 12 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.
 - b. Ospedale di Colferro – Ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 24 tutti i giorni della settimana.
 - c. Ospedale di Palestrina – Ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 24 tutti i giorni della settimana.
 - d. Ospedale di Monterotondo – Ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 24 tutti i giorni della settimana.

- e. Ospedale di Subiaco – Ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 24 tutti i giorni della settimana.
- f. Polo Ospedaliero Tivoli, Monterotondo, Subiaco - Ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 12 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali
- g. Polo Ospedaliero Colferro, Palestrina - Ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore in attività h 12 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali

Laddove richiesto, per particolari inderogabili esigenze di tutti i Presidi Ospedalieri, dovrà essere fornito una ulteriore ambulanza di tipo A con equipaggio composto da Infermiere ed Autista soccorritore.

N.B. L'attività di tutte le ambulanze operanti nel territorio dell'ASL Roma 5 saranno coordinate dall'ADEC che, in accordo con il Responsabile dell'autoparco della Ditta vincitrice della procedura di gara per l'affidamento del servizio trasporti sanitari secondari, potrà variarne l'attività secondo le esigenze di tutti i PP.OO.

ART.2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI

Per l'espletamento dei predetti servizi devono essere impiegate ambulanze aventi le seguenti caratteristiche:

- 1. automezzo tetto alto tipo modello Fiat Ducato (o similare), che risponda alle direttive di ambulanza "tipo A"
- 2. motorizzazione a gasolio;
- 3. sospensioni a 4 ruote indipendenti;
- 4. barra stabilizzatrice;

A) Dotazioni veicolo:

- 1. sterzo a cremagliera con idroguida;
- 2. impianto frenante a disco con doppio circuito, ABS;
- 3. Air bag lato guida e passeggero;
- 4. doppio climatizzatore, per vano guida e vano sanitario;
- 5. cristalli atermici;
- 6. sedili conducente e passeggero singoli anteriori;
- 7. vano guida a due posti;
- 8. batteria principale potenziata minimo 100 Ah;
- 9. batteria supplementare ausiliaria, min. 100 Ah, con sistema separato per le utenze sanitarie, dotata di partitore di carica e stacca batteria;
- 10. alternatore maggiorato, 120 Ah minimo;
- 11. nella parte destra deve esserci un accesso con portellone scorrevole che funga anche da uscita di emergenza per la barella nell'ipotesi di inagibilità contingente della normale apertura posteriore. Dotato di idonee maniglie per apertura e chiusura, con sistema di sicurezza che consente di aprire dall'interno senza chiave e dall'esterno con chiave, dotata di gradino a scomparsa elettrico;
- 12. porte posteriori alte a battente vetrate, dotata di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall'interno senza chiave e dall'esterno con chiave;

13. avvisatore acustico di retromarcia;

14. sensori di parcheggio posteriori;

B) Avvisatori acustici e luminosi:

Il veicolo dovrà essere dotato di un sistema di segnalazione ottica e acustica, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti in materia (art.177 del Codice della Strada).

1. n. I fari da ricerca a tetto con comando da cabina di guida, brandeggiante;

C) Colorazione e scritte adesive:

1. Le autoambulanze devono essere di colore bianco con fascia di pellicola retro riflettente vinilica autoadesiva di tipo 3M o di qualità superiore, di colore arancio applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché la parte interna delle ante della porta posteriore;

2. Scritta AMBULANZA sul cofano anteriore, rovesciata in immagine speculare, di colore arancio su fondo bianco;

D) Vano guida:

1. vano a 2 posti con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio con arrotolatore e sedili muniti di poggiatesta, il tutto rispondente alla normativa in vigore per l'omologazione del veicolo;

2. pannello elettronico posizionato in zona facilmente accessibile da entrambi gli occupanti la cabina, con pulsanti retro-illuminati per attivazione di: comandi sirene, sirena /clacson, lampeggianti e fari stroboscopici, luce vano sanitario, climatizzatore e riscaldamento anteriore e posteriore.

3. un estintore adeguatamente alloggiato;

E) Impianto elettrico:

1. L'impianto elettrico dell'ambulanza deve comprendere circuiti indipendenti da quello dell'automezzo:

- Circuito di base a 12 volt per i servizi veicolari;
- Circuito di alimentazione specifico per dispositivi di segnalazione e illuminazione esterna installati sul veicolo;
- Circuito di alimentazione per il comparto sanitario;
- Circuito di alimentazione per i dispositivi di comunicazione;
- Circuito di alimentazione per la batteria supplementare;

2. impianto elettrico a 12V CC realizzato secondo le norme vigenti e opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per supportare l'utenza alimentata in tutta sicurezza. Ogni utenza e ogni linea a 220V CA deve essere protetta da interruttori magnetotermici riarmabili.

3. presa esterna lato conducente di tipo ermetico per collegamento rete esterna 220V CA per alimentazione delle batterie (principale e ausiliaria), munita di protezione magnetotermica differenziale di sicurezza e di un sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita;

4. impianto di condizionamento consistente in due gruppi refrigeranti distinti a funzionamento indipendente, uno per vano conducente e uno per vano sanitario dotati di comandi manuali indipendenti;

5. almeno tre prese di alimentazione tensione 12V CC da 8 A cadauna;

6. una presa di alimentazione per tensione 12V CC da 16A di tipo normalizzato CEI

7. almeno due prese di alimentazione per tensione 220V CA, facilmente distinguibili nelle quali non sia possibile inserire una spina 12V CC;

8. inverter da 12 V CC a 220V CA, con potenza minima 1000W.
9. illuminazione realizzata in modo da non creare zone d'ombra all'interno del vano sanitario
10. centralina nel vano sanitario con interruttori per il comando dei servizi attivi sul veicolo, quali: intensità luci, luci notturne, faretti testa paziente, velocità aeratore, inverter se non ad utilizzo automatico, comandi dispositivi ausiliari. La centralina dei comandi deve essere realizzata con comandi retro-illuminati, indicanti "on" con segnalazione acustica o luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore.

F) Allestimento interno:

1. I materiali di rivestimento e gli arredi del comparto sanitario dovranno essere ignifughi o autoestinguenti e avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione;
2. non sono ammesse soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici (DM 487 del 20/11/97).
3. coibentazione ed insonorizzazione del vano sanitario, tramite interposizione di materiale ignifugo e fonoassorbente, tra il guscio in vetroresina e la carrozzeria del veicolo deve raggiungere i requisiti di pressione acustica nei limiti specificati dalla norma ISO 5128-1980 con conduttività termica di 0.033 W/mK a 10°C e deve consentire lo svolgimento delle specifiche funzioni;
4. sopra al pavimento deve essere disposto uno strato di materiale bi-componente, auto livellante che lo renda antiscivolo, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. La parte del piano calpestio sotto la porta posteriore e sotto la porta scorrevole deve essere coperta con lamina in alluminio antiscivolo, sagomata ad angolo, con il bordo all'interno del vano sanitario;
5. soffitto: deve prevedere due porta flebo antirollio, corrimano di tipo ergonomico, impianto luci;
6. maniglioni di sostegno e corrimano: installazione di 2 robusti maniglioni per agevolare la salita degli operatori in corrispondenza del portellone laterale e delle porte posteriori. Sul soffitto ancorato saldamente al veicolo deve essere installato un corrimano raggiungibile da ogni punto del comparto sanitario, con lo sviluppo di almeno tutta la lunghezza della barella.

G) Arredi e sedute

1. il vano sanitario deve essere in comunicazione diretta o almeno verbale con la cabina di guida mediante apertura sulla parete che separa il lato guida dal lato sanitario;
2. posti seduta corredati da cinture di sicurezza omologate a tre punti con arrotolatore automatico e poggiatesta, imbottiti anatomicamente e rivestiti in vilpelle ignifuga lavabile e disinfettabile;
3. poltrona con seduta disposta in senso di contromarcia a testa paziente con schienale imbottito;
4. sul lato destro n. 1 poltrona anatomica con poggiatesta e braccioli disposta in senso di marcia CAT.MI, dotata di piantone girevole a 180°, schienale regolabile e sedile ribaltabile;
5. Divanetto in resina poliestere con sotto panca apribile CAT.MI per rimessaggio materiale sanitario vario e posti seduta rivolti verso l'interno del vano sanitario;
6. Estintore da kg 2 fissato su apposito supporto in zona da concordare;
7. Sedia portantina tipo Evac Chair Mk3, idonea all'evacuazione e al trasporto di pazienti lungo rampe di scale;

H) Impianti gas medicali:

1. n° 2 bombole di ossigeno da almeno Lt. 7 con collarino punzonato "uso medico" e cappello di protezione. Norme di rif.: DIR 99/36/CE (T-PED); D.M. 30-30/01/90; DIR 93/42/CE (DISPOSITIVI MEDICI) ed altre. Ogni bombola dovrà essere corredata da singolo certificato di collaudo e approvazione del Ministero competente;
2. pannello per erogatori ossigeno e gestione bombole dotato di 2 prese O2 tipo UNI ad innesto rapido per l'alimentazione di 2 flussometri/umidificatori soprastanti, manometro che indichi la pressione di esercizio dell'impianto bassa pressione;

3. una presa O2 tipo UNI ad innesto rapido supplementare per respiratore, da posizionarsi nelle immediate adiacenze di un alloggiamento previsto per il ventilatore polmonare;
4. l'impianto di ossigenoterapia deve essere realizzato con tubazioni ad alta resistenza, essere conforme alla normativa europea vigente;
5. nr. I presa vuoto con aspiratore secreti fisso, elettrico, vaso di raccolta;
6. nr. I Sistema ossigeno con caduta dall'alto a scomparsa.

I) Barella principale e suo supporto:

1. Nr. I barella primaria autocaricante tipo FERNO 26 S o tipo FERNO 26 P (per interscambio con altri mezzi), completa di materassino, cinture, regolabile in altezza per varie posizioni. I fermi devono essere certificati 10G a norma EN 1865 EN1789;
2. Supporto per barella principale di facile manovrabilità, tassabilità laterale ed ingombro ridotto, con gancio 10 G. Detto supporto deve consentire lo stivaggio di tavola spinale;

J) Alloggiamento dotazione sanitaria:

Nel vano sanitario dovranno essere predisposti idonei alloggiamenti razionali e rispondenti ai criteri ergonomici per lo stivaggio e prelevamento dei seguenti materiali ed attrezzature, che dovranno essere fornite:

I. Nel vano sanitario del Centro Mobile di Rianimazione (CMR – Ambulanza di soccorso avanzato) dovrà essere contenuto:

- n° I sfigmomanometro aneroide, grande quadrante da parete, con braccioli in velcro completo di cestello porta bracciolo
- Barella principale autocaricante con cinghie di contenzione posizionata su piano traslabile sul senso orizzontale (con possibilità di posizionamenti Trendelerburgh e anti-Trendelerburgh e piano carico ad altezza variabile).

- Barella atraumatica a cucchiaio, con cinghie di contenzione e sistema di immobilizzazione del capo e del tronco.

- Tavola spinale lunga con cinghie di contenzione e sistema di immobilizzazione del capo e del tronco.

- Trauma estricatore (mod. Ked o similari).

- Monitor defibrillatore portatile con registratore e stimolatore esterno, a funzionamento manuale e con sistema di alimentazione sia a 12 v. che a 220 v. e batterie ricaricabili 69 (presenza di modulo semi automatico), possibilità di monitoraggio attività cardiaca tramite ECG a 12 derivazioni.

- Ventilatore polmonare per emergenza e trasporto con controllo a microprocessori, utilizzabile sia in ventilazione invasiva che in ventilazione non invasiva con circuito monotubo autoclavabile, compreso di: circuito paziente, batteria (min. 4 ore autonomia), alimentatore a rete, cavo alimentatore, tubo alta pressione O2;

- Spremi sacca (almeno due).

- Aspiratore di secreti fisso conforme a normativa EN1789 con modulo di regolazione della depressione completo di manometro a doppia scala. Completo di vaso di raccolta secreti con filtro antibatterico, valvola di troppo pieno e supporto originale di ancoraggio;

- Aspiratore per secreti, portatile, utilizzabile anche per uso pediatrico e con batterie ricaricabili a funzionamento sia a 12 v. che a 220 v..

- Pompa a siringa per infusioni funzionante sia a 12 che 220 v..

- Impianto di ossigenoterapia centralizzato con almeno 2 prese di ossigeno in vano sanitario e 2 gorgogliatori.

- Sfigmomanometro aneroido e fonendoscopio con alloggiamento a parete.
- Steccobende in almeno tre misure, rigide o a depressione.
- Set completo di collari cervicali rigidi con acceso tracheale.
- Pallone rianimatore manuale per adulti e pediatrico (con maschere e cannule oro-faringee) e sacco reservoir (materiale autoclavabile in silicone)
- Saturimetro/pulsiossimetro portatile singolo o modulare con sensore rigido e predisposizione per monouso (per dita) e sensore per orecchio.
- Forbice di soccorso modello Robin o similare.
- Faro orientabile interno e impianto di illuminazione interno a lampade fluorescenti.
- Presa elettrica a 220 v. esterna con adeguato collegamento interno per la carica di tutte le attrezzature sanitarie.
- Adeguato numero di prese elettriche di 12 v. nel vano sanitario.
- Adeguati contenitori a parete per posizionamento del materiale farmacologico di scorta.
- N. 2 zaini di primo soccorso atti a contenere le dotazioni farmacologiche con interni a scomparti staccabili, atti alla preparazione di set: intubazione – ventilazione – medicazione – incanalamento – infusione – chirurgico (2 primari e 2 di scorta).
- N. 1 otoscopio.
- Laringoscopio a tre lame e mandrino.
- Faro di ricerca fisso o portatile.
- Torce di illuminazione a batteria portatili (minimo 2).
- Segnalatori a luce rossa e arancione intermittenti portatili (minimo 2).
- Caschi di protezione per l'equipaggio (n. 4 di colore bianco).
- Frigorifero riscaldatore per contenimento farmaci.
- Sacchetti di nylon sterili e ghiaccio istantaneo.
- Termometro epitimpanico.
- Clinical box per raccolta temporanea rifiuti sanitari.
- Set di indumenti di protezione per trasporto infettivi.
- Set da scasso per incidenti stradali.
- Telo porta infermi con maniglie.
 - n° 1 Zaino pediatrico
 - n° 1 Set steccobenda a depressione (contenente stecca per arto sup. e stecca per arto inf.);
 - n° 1 Set collari (contenente 1 collare per misura: short, no-neck, regular, tall, baby no-neck, pediatric + collare regolabile);
 - n° 1 Materassino a depressione;
 - n° 1 Riscaldatore/refrigeratore tipo WAECO Tropicool TC-07 alimentato a 12 volt.;
 - n° 1 bombole ossigeno da litri 2 complete di erogatore;
 - n° 1 raccoglitore rigido porta aghi/taglienti, misure altezza 30, larghezza 20 e profondità 20.
 - n° 1 coperta antiustioni mis.55x20x20.

2. Nel vano sanitario dell'ambulanza di tipo A dovrà essere contenuto (D.M. 90/2010):

- Bombola di ossigeno più riserva (a norma del D.M. 3 gennaio 1990).
- Barella principale autocaricante.

- Barella atraumatica a cucchiaio e/o tavola spinale lunga con cinghie di contenzione e sistema di immobilizzazione del capo e del tronco.
- Pallone autoespansibile di rianimazione (con maschere facciali a tre misure).
- Set di medicazione.
- Set di medicazioni speciali per ustionati.
- Monitor defibrillatore portatile con registratore e stimolatore esterno, a funzionamento manuale e con sistema di alimentazione sia a 12 v. che a 220 v. e batterie ricaricabili 69 (presenza di modulo semi automatico), possibilità di monitoraggio attività cardiaca tramite ECG a 12 derivazioni.
- Aspiratore per secreti, portatile, utilizzabile anche per uso pediatrico e con batterie ricaricabili a funzionamento sia a 12 v. che a 220 v.
- Monitor multiparametrico/defibrillatore tipo Physio Control LP12 o Lp15 o similare, ECG 12 derivazioni;
- Ventilatore polmonare automatico anche ad alti flussi asportabile con modulazione adulti/bambini, con fonte autonoma di alimentazione, sia elettrica che con ossigeno (bombola da 2,5 lt./minimo e bombola di scorta).
- n° 1 Zaino pediatrico
- - Impianto di ossigenoterapia centralizzato con almeno 2 prese di ossigeno in vano sanitario e 2 gorgogliatori.
- - Sfigmomanometro aneroide e fonendoscopio con alloggiamento a parete.
- - Steccobende in almeno tre misure, rigide o a depressione.
- - Set completo di collari cervicali rigidi con accesso tracheale.
- - Pallone rianimatore manuale per adulti e pediatrico (con maschere e cannule oro-faringee) e sacco reservoir (materiale autoclavabile in silicone)
- - Saturimetro/pulsiossimetro portatile singolo o modulare con sensore rigido e predisposizione per monouso (per dita) e sensore per orecchio.
- Biancheria monouso.
- Telo porta infermi con maniglie.
- Padella e pappagallo.
- Set di collari cervicali rigidi con accesso tracheale.
- Steccobende a depressione o rigide per arti inferiori o superiori.
- Sfigmomanometro e fonendoscopio.
- Cannule di Guedel (tre misure).
- Set di ventimasck.
- Set per incanalamento vene periferiche.
- Soluzioni per reintegro volemia (cristalloidi in sacche in PVC o simili da 500 e 1000 ml – colloidali in sacche in PVC o simili da 500 ml).
- Set di indumenti di protezione per trasporto infettivi.
- Faro di ricerca fisso o portatile.
- Sedia portantina.
- Forbici taglia abiti e multiuso.
- Set da scasso per incidenti stradali.
- Clinical box per raccolta temporanea rifiuti sanitari.
- Telo porta infermi con maniglie.
- Set di lacci emostatici arteriosi e venosi.
- Estintore da 3 Kg.

N.B. Tutte le tipologie di ambulanze, per trasporto di Pazienti con accertata o presunta patologia infettiva diffusiva devono poter essere dotate, se necessario e a richiesta, di barella di biocontenimento, avente le seguenti certificazioni:

**CE 93/42 e S.M.I.; 2006/42/CE; 2004/108/IEC; EN 60204-1; 1993/42/CEE;
e conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008**

l) Manutenzione Attrezzature e Mezzi

La Ditta aggiudicataria dovrà verificare per tutte le tipologie di mezzi previsti dal presente Capitolato, con una periodicità trimestrale, la perfetta efficienza del mezzo (motore, gomme, freni etc.) rilasciando la relativa attestazione a garanzia della sicurezza del mezzo per i pazienti e gli operatori trasportati.

La Ditta dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spese:

1. la manutenzione e revisione dei mezzi e delle attrezzature presenti a bordo
2. la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione, prima dell'inizio dell'appalto e in qualsiasi momento su richiesta della ASL Roma 5. Le ambulanze, le apparecchiature e i presidi in uso dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, dotati di verifica di sicurezza elettrica per elettromedicali in corso di validità, puliti ed in ordine. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la copertura assicurativa dell'accompagnatore la cui presenza sull'ambulanza venga ritenuta necessaria dal referente aziendale; assumersi ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi.

NOTE:

- 1) Per eventuali "fermo-macchina" relativamente alle ambulanze, le stesse devono essere sostituite con tempestività, entro il tempo massimo di un'ora, con altre ambulanze di identica categoria aventi le stesse caratteristiche e relativi allestimenti interni nel rispetto delle massime garanzie di efficacia e continuità del servizio con assenza dell'interruzione dello stesso.
- 2) Restano a carico dei fornitori le attività e le spese per la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei mezzi, oltre che per la ordinaria e straordinaria manutenzione delle ambulanze con ripristino del vano sanitario e delle attrezzature presenti.
- 3) Per l'esecuzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza, l'impresa deve attenersi alle disposizioni della Centrale operativa Aziendale, istituita con Deliberazione n. 896 del 28.12.2017. Tali disposizioni sono vincolanti per il contraente e comprendono:
 - a) la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche;
 - b) le procedure ed il linguaggio da adottare nelle comunicazioni fra la Centrale Operativa e gli Equipaggi delle ambulanze
 - d) le modalità riguardanti il cambio di equipaggio, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi;
 - f) le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso al reparto di destinazione;
 - g) la collaborazione con il personale sanitario per l'assistenza ai pazienti fino alla destinazione finale.

m) Presidi e farmaci

I presidi e i farmaci, secondo le procedure, i protocolli e il nomenclatore farmaceutico della ASL Roma 5, necessari allo svolgimento di tutte le attività assistenziali inerenti il servizio in appalto, saranno

forniti dalla ditta appaltatrice, come da tabella seguente, ove è specificato principio attivo, nome del farmaco, forma farmaceutica, quantità che devono essere presenti sull'autoambulanza, modalità di conservazione, fascia farmaceutica, onere di approvvigionamento.

PRINCIPIO ATTIVO	NOME DEL FARMACO	FORMA FARM.	QUANTITA' (scatole)	CONSERVAZIONE	FASCIA FARMA.	ONERE APPROVIG
ADRENALINA	ADRENALINA	FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
AMIODARONE	CORDARONE	FIALE	1		H	Pronto Soccorso
ATROPINA	ATROPINA	FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
BETAMETASONE 4	BENTELAN	FIALE 4 mg	2		A	O.E. aggiudicatario
DIAZEPAM	VALIUM	FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
DOPAMINA	DOPAMINA	FIALE 200 mg	1		H	Pronto Soccorso
EFEDRINA	EFEDRINA	FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
FLUMAZENIL	ANEXATE	FIALE	3		H	Pronto Soccorso
FUROSEMIDE	LASIX	FIALE	1		A	O.E. aggiudicatario
IDROCORTISONE	FLEBOCORTID	FIALE	2		C	O.E. aggiudicatario
INSULINA	NOVORAPID		1	FRIGO	A	O.E. aggiudicatario
ISOPRENALINA	ISOPRENALINA	FIALE	1	FRIGO	H	Pronto Soccorso
KETOROLAC	TORADOL	FIALE	1		A	O.E. aggiudicatario
LIDOCAINA	LIDOCAINA	FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
NITROGLICERINA	VENITRIN	FIALE	1		H	Pronto Soccorso
NOCURONIO BROMURO	ESMERON	FIALE	1	FRIGO	H	Pronto Soccorso
NORADRENALINA	NORADRENALINA	FIALE	1	FRIGO	H	Pronto Soccorso
METOCLOPRAMIDE	PLASIL	FIALE	1		A	O.E. aggiudicatario
PROPAFENONE	RYTMONORM	FIALE	1		A	O.E. aggiudicatario
PROPOFOL	PROPOFOL	FIALE	2		H	Pronto Soccorso
MIDAZOLAM	MIDAZOLAM	FIALE	2		H	Pronto Soccorso
INFUSIONI						
SOL. GLUCOSATA 5 %		FLAC. 500 ml	3		C	O.E. aggiudicatario
SOL. GLUCOSATA 33 %		FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
NACL		FLAC. 250 ml	5		C	O.E. aggiudicatario
NACL		FLAC. 100 ml	5		C	O.E. aggiudicatario
RINGERLATTATO		FLAC. 500 ml	2		C	O.E. aggiudicatario
EMAGEL		FLAC. 500 ml	2		H	Pronto Soccorso
CALCIO CLORURO		FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
CALCIO GLUCONATO		FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario
MAGNESIO SOLFATO		FIALE	1		C	O.E. aggiudicatario

Farmaci soggetti a registrazione di entrata ed uscita, come ad esempio la Morfina, saranno consegnati a corredo del paziente direttamente dalla U.O. richiedente il trasporto.

Nel caso di mancata somministrazione del farmaco, l'infermiere o il medico dovrà garantirne la custodia e la conservazione sul mezzo e la RICONSEGNA NELLA SEDE DI PROVENIENZA.

L'eventuale richiesta di farmaci stupefacenti da parte dell'anestesista rianimatore del Centro mobile dovrà, come di prassi, essere trascritta sul registro degli stupefacenti, riportando il nome del paziente in fase di trasferimento e la dizione "come da richiesta dell'anestesista del cmr" con apposizione della firma dello stesso.

Eventuali restituzioni di stupefacenti, non degradabili, dovrà sempre essere trascritta sul registro degli stupefacenti nella sezione di carico e la dizione "restituita dall'anestesista del cmr" con relativa firma.

ART.3-PERSONALE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

L'aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, in possesso almeno di corsi specifici dell'emergenza BLS e BLS/D certificati, e fisicamente idoneo, nel rispetto di quanto previsto dalle norme/leggi vigenti.

Della condotta del personale è ritenuta responsabile, in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni, l'impresa aggiudicataria del servizio.

Pertanto il personale impiegato deve:

- ✓ essere di sicura moralità;
- ✓ essere tenuto a rispettare le consuete norme di educazione, di comportamento civile e di correttezza sul lavoro;
- ✓ osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture;
- ✓ assicurare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'esecuzione dell'appalto, l'organizzazione ed il funzionamento della ASL, dei suoi dipendenti, dei suoi assistiti, di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'appalto;
- ✓ essere fidato e di piena soddisfazione per la ASL, la quale potrà chiederne eventualmente la sostituzione mediante motivazione scritta;
- ✓ non percepire alcun compenso direttamente dagli assistiti o suoi familiari.

L'impresa aggiudicataria deve fornire alla ASL l'elenco del personale impiegato con le relative professionalità di ciascuno **nonchè CV** ed aggiornarlo in caso di variazioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della ASL non esonera le responsabilità del prestatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'impresa affidataria sottoporrà a proprie spese il personale addetto al servizio a tutti i controlli medico-sanitari prescritti dalle norme vigenti.

Il personale addetto all'attività oltre a possedere i requisiti di professionalità necessari del servizio da svolgere deve conoscere la morfologia del territorio sul quale è chiamato ad operare.

Il personale sarà tenuto alla compilazione di tutte le schede e di ogni altro documento richiesto dalla ASL.

L'impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'impresa aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone forniti dall'aggiudicatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero il pagamento di eventuali altri oneri a carico della ASL o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della ASL medesima e di ogni indennizzo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL, al fine di prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie infettive diffuse, provvederà ad applicare anche per il personale

dell'aggiudicatario i protocolli di prevenzione attualmente in uso, in collaborazione con il Medico del Lavoro dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve, con cadenza annuale, produrre ai responsabili medici interessati, il proprio piano di formazione dettagliato che deve essere attuato nel periodo contrattuale di riferimento.

Devono, altresì, essere elencate le discipline oggetto della formazione e le figure professionali di volta in volta interessate, tenendo conto delle norme stabilite in materia.

Tutto il personale dell'aggiudicatario deve acquisire, attraverso un corso di addestramento, le informazioni e le metodologie indispensabili per un corretto operato in ambito sanitario-assistenziale. Analoga preparazione deve essere garantita anche al personale che verrà assunto successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'ASL Roma 5 potrà coinvolgere, per alcune tematiche e per la diffusione di specifici protocolli, il personale impiegato dall'impresa, quest'ultima deve essere disponibile a far frequentare il proprio personale addetto a detti momenti formativi.

Per quanto attiene agli autisti-soccorritori, l'impresa deve dimostrare in qualsiasi momento durante il periodo contrattuale, che il proprio personale adibito alla guida delle ambulanze è in possesso dei requisiti: patente guida B; regolarizzazione rapporto di lavoro con contratto di assunzione; possesso certificato attestante corso BLS/D, rilasciato dagli organismi competenti altre eventuali certificazioni di idoneità previste dalle disposizioni di Legge attuali e/o dalle disposizioni legislative che in materia saranno successivamente emanate.

Il personale Infermieristico deve essere in possesso di un titolo/corsi di formazione avanzata previsti dalle attuali disposizioni di Legge.

Obbligatoriamente copia delle certificazioni e dei diplomi dichiarati in sede di offerta, anche se relativi al personale di nuova assunzione, devono essere presentati dall'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio (almeno 20 giorni prima).

Le divise ad alta visibilità devono essere conformi alle normative vigenti in materia, devono essere sostituite in caso di usura e/o in caso di perdita del requisito di alta visibilità e compatibili con quelle in dotazione al personale dipendente della ASL. Le spese per tutte le divise e i distintivi, incluse bande di riflettenza, sono a completo carico dell'aggiudicatario. Le divise ed il vestiario devono permettere l'immediata distinzione da quelli degli operatori della ASL o di altri operatori che prestano servizio presso la ASL.

In particolare il personale deve:

- indossare una divisa pulita, decorosa e distinguibile da quella del personale della ASL; essere munito di targhetta di riconoscimento, visibile, riportante nome, cognome e denominazione dell'impresa aggiudicataria
- rispettare il divieto di fumo in tutta l'area ospedaliera;
- non sostare presso i locali della ASL qualora fosse terminato il servizio in appalto;
- rispettare l'assoluto divieto di fornire notizie riguardanti i pazienti, terapie, o altro;
- consegnare immediatamente al Responsabile sanitario interessato ogni oggetto rinvenuto, qualunque ne sia il valore o lo stato, durante lo svolgimento del servizio;
- non chiedere o accettare compensi o regalie;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività.

La ASL si riserva l'insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole sopracitate.

La ASL Roma 5 potrà effettuare controlli in qualsiasi momento.

La Ditta appaltatrice dovrà redigere mensilmente al DEC e all'assistente del DEC eventualmente in essere, una dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione della manutenzione/sanificazione dei mezzi e delle attrezzature previste.

Al Direttore dell'esecuzione dell'appalto e ai singoli referenti dovranno essere forniti:

- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 nominativo e numerico comprensivo dell'indicazione delle qualifiche professionali possedute, del personale dipendente che viene utilizzato per l'esecuzione del servizio, compresa la documentazione attestante il possesso di idoneo documento di guida per gli autisti. L'elenco verrà aggiornato e nuovamente inviato ai suddetti responsabili ASL in caso di intercorsi cambiamenti che dovranno comunque essere preventivamente comunicati;
- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 ed il numero degli automezzi a disposizione con l'indicazione della marca, del tipo, dello stato d'uso, della capienza degli stessi e la descrizione della dotazione interna, degli adattamenti effettuati sugli automezzi e della relativa avvenuta omologazione, con l'obbligo di eventuali aggiornamenti;
- per il trasporto dei pazienti grandi obesi, la ditta dovrà fornire le relative schede tecniche dell'ambulanza e delle barelle. Nella necessità di dover effettuare un trasporto di Pazienti "grandi obesi" la ditta appaltatrice dovrà fornire l'approvvigionamento di barella idonea nei tempi più brevi possibili senza alcun onere di spesa aggiuntivo;
- copia del libretto di circolazione dei mezzi messi a disposizione per le esigenze del servizio. La stessa Asl si riserva la facoltà di richiedere l'esclusione e/o la sostituzione degli automezzi non rispondenti alle esigenze aziendali. Per l'effetto di tale facoltà, la ditta dovrà procedere al reintegro immediato del mezzo o alla sua sostituzione;

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – PENALI

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato al proprio personale, a persone o cose, e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'ASL Roma 5 in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario esonera altresì la ASL Roma 5 da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivati a terzi trasportati e non, per effetto del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni di trasporto, dei protocolli operativi stabiliti dall'Azienda.

La violazione degli obblighi contrattuali e degli interventi operativi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà l'applicazione di penali. La tabella che segue considera e quantifica l'importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro d'inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste.

La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze attraverso la richiesta di emissione di nota di credito.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla stazione appaltante stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla stazione Appaltante all'Appaltatore tramite PEC. In tal caso l'Appaltatore deve comunicare, con medesime modalità (tramite PEC), le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo

di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Stazione Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla stazione Appaltante) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I. ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della stazione Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonerano in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Tabella delle penalità

NON CONFORMITA'	SANZIONE	NUMERO DI INADEMPIENZE SOGGETTE A RADDOPPIO PENALE	MASSIMO DI INADEMPIENZE CONSENTITE
Ritardato avvio, anche parziale, del servizio	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo		
Inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dalla ASL entro il termine assegnato (es. Consegna contratti di lavoro e/o modifiche degli stessi, sorveglianza sanitaria dei Lavoratori, consegna dei certificati dei Corsi e da quanto stabilito nel presente capitolato)	0,3 per mille per dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo	Superiore a 5 eventi	20 eventi
Interruzione operativa di un mezzo > 1 ora	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mezzo	Superiore a 10 eventi	20 eventi
Inosservanza delle indicazioni e procedure della C.O.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 3 eventi	5 eventi

Mezzo con carenze igieniche, di efficienza ed efficacia della manutenzione (es. impianti acustici o luminosi non perfettamente funzionanti)	0,5 dell'ammontare netto contrattuale ogni volta	Superiore a 10 eventi	20 eventi
Incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta ed in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Mancata verifica ceck-list farmaci o presidi	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta	Superiore a 5 eventi	10 eventi
Mancata o incompleta redazione della Scheda di Trasporto/Soccorso	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 10 eventi	20 eventi
Mancata comunicazione di incapacità di intervento (avaria apparecchiatura salvavita, mancanza di un operatore)	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 2 eventi	5 eventi
Utilizzo di personale non comunicato o non corretta comunicazione nominativo equipaggio	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Non corretta comunicazione targa e identificativo del mezzo	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta	Superiore a 5 eventi	10 eventi
Non rispetto normativa sull'orario di lavoro come da D.Lvo 66/2003 s.m.i.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta		
Arrivo dell'anestesista/animatore > ½ ora dalla chiamata fino a 1 ora	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta In assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 5 eventi	10 eventi
Divisa non conforme o mancanza del cartellino identificativo	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta	Superiore a 5 eventi	10 eventi
Reiterato comportamento scorretto del personale già oggetto di segnalazione	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 2 eventi	5 eventi
Mancata o non pertinente risposta a segnalazione scritta di comportamenti scorretti	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta	Superiore a 3 eventi	10 eventi
Mancata formazione come da D.Lvo n 81/2008	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 3 eventi	5 eventi

Non applicazione delle procedure sulla privacy	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Mancata disponibilità/utilizzo di DPI	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in assenza di conseguenze maggiori	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Inefficienza dell'apparecchiatura di comunicazione o incapacità di uso	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni segnalazione	Superiore a 5 eventi	10 eventi
Ritardato/mancato invio di relazioni richieste relative alle attività	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ogni volta	Superiore a 2 eventi	5 eventi

In tutti gli altri casi di disservizi documentati:

- • fino all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a discrezione delle Azienda Sanitaria, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.

Le penali non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 5 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – D.U.V.R.I.

L'Impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l'attività svolta e la prevenzione degli incendi. L'Impresa, e per esso il suo personale dipendente dovrà svolgere la propria attività lavorativa nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza. L'Impresa dovrà informare i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi all'attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del servizio. L'ASL Roma 6 potrà richiedere la sostituzione del personale dipendente dell'Impresa che non si sia comportato nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione per la sicurezza e salute dei propri luoghi di lavoro.

La ditta è obbligata nei termini di cui sopra a presentare per l'intero servizio un Piano Operativo di Sicurezza, ed eventuali aggiornamenti che saranno consegnati al Direttore per l'esecuzione del contratto.

ART. 6 – ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla L. n. 3 del 09/01/2019.

ART. 7 – ASSICURAZIONI

La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori delle strutture della ASL Roma 5, per fatti o attività connessi all'esecuzione del presente appalto. La Ditta aggiudicataria, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile alla Ditta medesima o ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'ASL stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire copia polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per danni a cose e persone.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione del servizio tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone od a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Amministrazione.

ART. 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Azienda Sanitaria si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente procedimento di gara per adesione alla CONSIP o alla Centrale Acquisti della Regione Lazio ai sensi del Decreto Legge 347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, o per altri motivi senza che alcuna Ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa.

ART. 10 - VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO

Criteri di valutazione e relativa ponderazione dell'offerta tecnico-organizzativa per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5.

Punteggio qualità MAX 70 PUNTI

CRITERIO	SUBCRITERIO	MAX PUNTI SUB CRITERIO	MAX PUNTO CRITERIO
I. Requisiti aziendali	I.1 <u>Certificazioni di qualità possedute</u> La commissione attribuirà il punteggio in caso di possesso della certificazione (punti 0 in caso di mancato possesso della certificazione) OHSAS 18001 ISO 14001	2	5
	I.2 <u>Possesso del rating di legalità.</u>	3	

	<p>La commissione attribuirà un punto per ogni stella del rating (1 stella 1 punto. 2 stelle 2 punti. 3 stelle 3 punti).</p> <p>In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il raggruppamento detenga il rating di legalità. Qualora due o più Operatori Economici detengono il rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall'impresa (mandataria o mandante) componente.</p> <p>Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia detenuto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio.</p>		
2. Caratteristiche degli automezzi	<p>2.1 <u>Numero di ambulanze oltre il minimo</u> dedicate alla gestione del servizio, senza costi aggiuntivi, con operatività richiedibile anche festivi, prefestivi e ponti.</p> <p>Si attribuiranno 2 punti per ambulanza (ad uso non esclusivo) che verrà sicuramente messa a disposizione in caso di sopravvenute emergenze fino ad un massimo di 10 punti</p>	10	19
	<p>2.2 <u>Efficienza degli automezzi dedicati.</u></p> <p>Dovrà essere presentato l'elenco dei mezzi con anno di immatricolazione e km percorsi con a corredo copia del libretto di circolazione. Sarà attribuito 1 punto per ogni mezzo immatricolato nell'anno di pubblicazione del bando e 0,5 per ogni mezzo immatricolato nei 2 anni precedenti, fino ad un massimo di 5 punti.</p>	5	
	<p>2.3 <u>Automezzi ecologici.</u></p> <p>Il punteggio verrà attribuito in base alle proposte operative che evidenzino le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale con riferimento all'utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).</p> <p>100% mezzi green: 2 punti 80% mezzi green: 1 punti < 80% mezzi green: 0 punti</p>	2	
	<p>2.4 <u>Presenza in tutte le ambulanze di navigatore satellitare</u> con aggiornamento in tempo reale delle informazioni stradali.</p>	2	
3. Equipaggiamento di tecnologie ed	3.1 <u>Descrizione di dotazioni aggiuntive</u> rispetto a quelle richieste nel capitolato.	4	4

attrezzature in ambulanza	La commissione attribuirà un punto per ogni dotazione aggiuntiva che dovrà essere presente su tutti i mezzi, fino ad un massimo di 4 punti. - Assistenza ventilatoria con NIV - Sistemi di monitoraggio con trasmissione dati in telemedicina ai PS Aziendali di destinazione - Dotazioni specifiche per trasporto disabili - Dotazioni specifiche per trasporto obesi		
4. Attività di manutenzione e sanificazione <u>Discrezionale</u> *	4.1 <u>Piano per la manutenzione ordinaria</u> dei mezzi di soccorso con indicazione della frequenza degli interventi e descrizione delle relative attività.	3	10
	4.2 <u>Piano per la manutenzione straordinaria</u> dei mezzi di soccorso	3	
	4.3 <u>Descrizione delle modalità</u> , tempistiche e tipologie di prodotti atti a garantire la pulizia e la sanificazione delle ambulanze.	2	
	4.4 <u>Descrizione delle soluzioni</u> che l'operatore intende impiegare per garantire l'efficienza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle ambulanze.	2	
5. Proposta organizzativa del servizio in relazione ai fabbisogni evidenziati nel presente capitolato. <u>Discrezionale</u> *	5.1 <u>Descrizione delle modalità</u> che l'operatore intende seguire relativamente all'avvio del servizio.	3	29
	5.2 <u>Descrizione delle modalità</u> che l'operatore intende seguire relativamente alla programmazione del servizio	3	
	5.3 <u>Sostituzione dei mezzi in caso di guasti</u> . Organizzazione messa in atto per garantire la maggior rapidità di cambio ambulanza in caso di avarie o guasti.	7	
	5.4 <u>Strumenti informatici ed applicativi impiegati</u> dalla ditta per la gestione del servizio	6	
	5.5 <u>Valutazione delle modalità di controllo</u> e autocontrollo con particolare riferimento agli indicatori chiave di prestazione, al monitoraggio della prestazione e rendicontazione del servizio svolto.	5	
	5.6 <u>Valutazione del piano di formazione</u> del personale che verrà coinvolto nel servizio	5	
6. Proposte migliorative rispetto	6.1 Proposte aggiuntive o migliorative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, aventi correlazione con il servizio oggetto	3	3

a quanto previsto nel capitolato. <u>Discrezionale</u> *	dell'affidamento, da svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nell'offerta tecnica		
---	---	--	--

* **La commissione valuterà l'offerta in termini di:**

Concretezza: l'offerta sarà valutata sulla base della presenza di elementi che possono essere effettivamente applicati e che portino dei reali benefici all'attività dell'amministrazione.

Contestualizzazione: l'offerta sarà valutata sulla base della coerenza della proposta con il contest istituzionale, organizzativo ed economico in cui opera l'ASL Roma 5;

Esautività: l'offerta sarà valutata sulla base della completezza e accuratezza della proposta;

Innovatività: l'offerta sarà valutata sulla base del contenuto innovativo della proposta.

Il D.E.C
Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza
Dott. Ugo Donati

ALLEGATO 8

SCHEMA FORNITORE

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della
Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi

SCHEDA FORNITORE

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO (*) : Via _____

n. _____ CAP _____ Località _____

Prov. _____

P.IVA _____

CODICE FISCALE: _____

N. TELEFONO (*) _____

N. FAX (*) _____

INDIRIZZO E-MAIL (*) _____

INDIRIZZO PEC (*) _____

MODALITA' DI PAGAMENTO _____

CODICE IBAN _____

RAPPRESENTANTE DI ZONA: _____

N. CELLULARE _____ E-MAIL _____

N.TEL.UFFICIO GARE _____

N. FAX UFFICIO GARE _____

(*) N.B.: inserire i dati da utilizzare per gli inviti alle gare e le comunicazioni varie inerenti i contratti

Data _____

ALLEGATO 9

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ASL ROMA 5

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di screening mobile

Il/La sottoscritto/a

nato/a..... Prov (.....) il.....

In qualità di.....dell'Impresa con

Sede legale in via n. CAP

..... Città..... Prov (.....), Tel

..... Fax Codice Fiscale

..... P.IVA

Avendo preso visione del Disciplinare di gara

DICHIARA

Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Di dare specifica indicazione delle singole pagine che si intendono sottrarre all'accesso

.....
.....
.....

Data,

Il Legale Rappresentante o Procuratore



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00247 del 02/07/2019

Proposta n. 11112 del 24/06/2019

Oggetto:

Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

RICCIARDI ALESSANDRO

RICCIARDI ALESSANDRO

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - *ex* DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all’adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l’Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»”;
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018”, con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;

Decreto del Commissario ad *acta*
(**delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013**)

- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di

Decreto del Commissario *ad acta*
(**delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013**)

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l’Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118 (“Disciplina uniforme”)*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto “*Proroga e rinnovo dell’Accordo Pagamenti*” per fatture emesse sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*” – Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la “*Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1° gennaio 2018*”;

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la “*Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017*”;

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN;

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall'Accordo Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall'utilizzo del Sistema Pagamenti, hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della Disciplina uniforme per i crediti commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

249/2017 nonchè della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte integrante del contratto/accordo stesso;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle strutture private;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di estendere le suddette modifiche all’allegato A del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto “*Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.*”.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Farmacie convenzionate”: soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

“Parte privata”: la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all’art.**

7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

“Nota provvedimento” : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale viene comunicata la valorizzazione scaturita dall'esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e notificata alla Struttura, e in copia all'Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di controllo.

“Sistema di Interscambio” (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

“Data di Pagamento”: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“Cessionari e/o Mandatari all'Incasso”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* e/o i Mandatari all'Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione o nel Mandato all'incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento.

“Ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, anche ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l'Azienda Sanitaria territorialmente

competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l'utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda Sanitaria o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie.

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 La Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all'incasso si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale,** fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica,** fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza,** fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni psichiatriche, terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri diurni etc.)** l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di

importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.

- (B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.);**
- (C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, l'emissione, di:**
- una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore di budget assegnato per l'anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F);
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;
 - ✓ sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell'anno di riferimento.

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato telematico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il

riferimento dell'ordine d'acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così come previsto dalle regole tecniche ministeriali.

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte

privata o all'eventuale e/o Mandatario all'incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, richiede alla Struttura l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l'apposizione

dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”. L’Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l’impugnazione della nota provvedimento conclusiva del procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d’atto della suddetta nota.

A partire dall’entrata in vigore del DCA n. 218 dell’8 giugno 2017, l’Azienda Sanitaria procede al recupero finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei controlli su base automatica ed analitici esterni.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall’esito dei controlli, a seguito della richiesta dell’Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest’ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l’avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull’attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull’attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall’accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l’Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all’erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all’incasso

6.1 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all’incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini e alle condizioni previste nel presente regolamento.

6.2 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso si impegnano a rimborsare all’Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall’Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso delle somme non dovute.

6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.7 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.

6.9 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.12 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all'incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto integrale di cessione o il mandato all'incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l'elenco delle Fatture oggetto di cessione, all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell'ultimo Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la

quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato.

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione/mandato all'incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire mandato all'incasso e retrocedere o revocare il mandato all'incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o Mandatario all'incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni e i mandati all'incasso devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all'incasso, anche attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei Crediti sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____
C.F. _____
Luogo e data di nascita _____
Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____
C.F. _____
Luogo e data di nascita _____
Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____
C.F. _____
Luogo e data di nascita _____
Residente a _____ in _____

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

Il sottoscritto si impegna a comunicare, nei termini previsti dalla norma, ogni successiva modifica relativa al contenuto della presente comunicazione.

Data _____

Timbro dell'Operatore economico _____

Cognome e nome _____

Firma _____

Nota Bene: allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE sulla Privacy 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE sulla privacy 2016/679.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per” di di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è” –Via – (.....).

ALLEGATO 12

**Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con
contrassegno telematico per la presentazione della domanda di
partecipazione**

**Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari
secondari della Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori
12 mesi.**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.:	Il	
Residente in	Prov.:	CAP	
Via/Piazza	N.		
Tel.	Fax	Cod. Fisc.	
IN QUALITÀ DI			
<input type="checkbox"/> Persona fisica		<input type="checkbox"/> Procuratore speciale	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica			
DICHIARA			
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____			
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che la stazione appaltante potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.			

Luogo e data

Firma digitale

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato su STELLA.

Rep. n. del

REPUBBLICA ITALIANA

ASL ROMA 5
Via Acquaregna 1/15 - 00019 TIVOLI

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI SECONDARI DELLA ASL ROMA 5, PER LA DURATA DI 36 MESI, RINNOVABILI PER UN ULTERIORE PERIODO DI AFFIDAMENTO DI 12 MESI - CIG

Considerato che la ASL RM5 ha necessità di attivare il contratto in epigrafe, nelle more del rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 88 della L. n. 159/2011, da parte della Prefettura di Roma, acquisita la dichiarazione della nella quale la stessa ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della L.159/2011, si stipula il presente contratto, fermo restando che in caso di comunicazione antimafia interdittiva, lo stesso sarà rescisso.

L'anno il giorno del mese di, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. "Codice Amministrazione Digitale":

TRA

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, con sede in via Acquaregna n. 1/15, 00019 Tivoli (RM), codice fiscale e partita iva 04733471009, nella persona del dott. Dott. Giorgio Giulio Santonocito nato a (...) il, Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022, per la stipula del presente contratto;

E

la ditta con Sede Legale ine n.,(....) C.F. e P.Iva (di seguito denominata per brevità "Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di(.....), nella persona del Sig. nato a (....) il, C.F., domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di Rappresentante Legale, come risultante dalla visura camerale documento n. del, agli atti (Allegato N. 1 – Copia Carta d'Identità n.....), convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO CHE

- che la ASL di Roma 5, con deliberazione n. del ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5 - gara n.;
 - che la ASL di Roma 5 con deliberazione n. del ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto, ha deliberato l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento del servizio di trasporti sanitari secondari della ASL Roma 5, alla ditta, per la durata di 36 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di affidamento di 12 mesi, per un importo pari a € oltre IVA per un totale di IVA compresa;
 - che per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara cui si rinvia anche se non materialmente allegata al presente contratto;
 - che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;
 - che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d'Appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. emessa in data dalla compagnia per un importo pari ad € (euro/.... a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali);
 - che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
 - clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
 - i provvedimenti interni richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e che pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;
- Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale, il Capitolato Tecnico e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Capitolato Tecnico d'Appalto, Disciplinare di Gara, nonché ogni altro atto della "Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di trasporti sanitari secondari della Asl Roma 5 - Durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi";
 - del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di forniture pubbliche.
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

Articolo 2

Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:
 - la deliberazione di indizione n. del
 - il capitolato tecnico ed eventuali suoi allegati, il disciplinare di gara ed eventuali suoi allegati, allegati alla deliberazione di indizione;
 - la deliberazione di **aggiudicazione/affidamento** n. del dell'Azienda ASL di Roma 5;
 - l'offerta economica dell'operatore economico allegata alla deliberazione di aggiudicazione;
 - l'offerta tecnica dell'operatore economico;
 - la garanzia fideiussoria n. del e la polizza assicurativa n. del acquisita agli atti;
 - il codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione n. 44 del 26 gennaio 2016;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso sono materialmente allegati:
 - visura camerale documento n. del - allegato sub A
 - l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato sub B;
 - la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – allegato sub C.

Articolo 3

Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, contraente, affida alla ditta il servizio trasporti sanitari secondari sul territorio della asl roma 5;
2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire il servizio di cui al punto 1, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Articolo 4

Durata del contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (36 mesi) a decorrere dal, come previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara allegato alla deliberazione di indizione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. L'Azienda Sanitaria esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di mutate esigenze aziendali e/o di variazioni e revisioni dei prezzi e/o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale. La portata della modifica consentita non potrà superare il 100% del valore annuo, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione del servizio.

Si precisa che, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso dell'espletamento del servizio, un provvedimento di affidamento centralizzato da parte della Regione Lazio, da CONSIP o da altra Azienda autorizzata, del servizio in gara nel presente Disciplinare, l'Azienda si riserva la facoltà di annullare la presente procedura o recedere dal contratto qualora stipulato, senza alcun onere economico aggiuntivo per la ASL, al fine di recepire il provvedimento centralizzato.

Articolo 5

Importo del contratto

L'importo del presente contratto, è di €, (euro/.....) IVA esente, come previsto nella deliberazione di presa d'atto di aggiudicazione n. del sopra citata.

Articolo 6

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica), impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o la risoluzione

del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.

3. L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 7

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva depositata agli atti dell'Azienda, è stata costituita con Polizza Fideiussoria n., sottoscritta con la in data, per un importo di €, (euro/.....).

2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. L'Impresa dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la ASL Roma 5 avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 8

Polizza Assicurativa

1. Come previsto dal paragrafo 24 del disciplinare di gara, l'Operatore economico ha prodotto copia della polizza assicurativa costituita presso, polizza n. del

2. L'Operatore economico assume l'obbligo di rinnovare tale polizza fino alla data di scadenza del presente contratto e di inviare copia della stessa all'Azienda.

3. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, perfatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

4. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità.

5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dal paragrafo 25 del disciplinare di gara al quale le parti rinviano.

Articolo 10

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dal paragrafo 28 del disciplinare di gara al quale le parti rinviano.

Articolo 11

Recesso

Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dal paragrafo 29 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti

1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica il paragrafo 26 del disciplinare di gara.
2. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico: CODICE UNIVOCO UFFICIO: HGXTFB

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero dell'ordinativo.

3. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00032 del 30/01/2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA U00308 del 3 luglio 2015", da considerarsi parte integrante del presente Contratto, come successivamente modificato con DCA n. 247 del 02/07/2019.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 13

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e come disciplinato dalle disposizioni previste dal paragrafo 27 del disciplinare di gara.

Articolo 14

Subappalto

Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni previste dal paragrafo 9 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

Articolo 15

Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio in n., (.....), obbligandosi di informare il committente di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

Articolo 16

Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente Contratto l'affidatario individua il sig/ra..... quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'affidatario, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 5.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono:

- numero telefonico: + 39
- indirizzo e-mail:

Articolo 17

Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle eventuali imprese affidatarie di subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 E SMI.

Articolo 18

Adeguamento prezzi

L'adeguamento dei prezzi è disciplinato dalle disposizioni previste dal paragrafo 4 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

3. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

-

IBAN:

Soggetto delegato ad operare sul C/C: CF:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il CIG ed inoltrate in forma elettronica attraverso il portale

della Regione Lazio.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 20

Trasparenza

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 21

Adempimenti legge anticorruzione

1. L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, nel caso in cui il contratto implichi l'utilizzo di dati personali e/o particolari a:
 - a. garantire il rispetto del D.Lgs. 196/03 integrato con il D.Lgs. 101/18 per garantire la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR);
 - b. accettare la lettera di nomina a Responsabile Esterno da parte del Titolare (Rappresentante Legale);
 - c. notificare, nel caso in cui i trattamenti a sua responsabilità siano diversi da quelli citati nella lettera di nomina, ulteriori trattamenti (GDPR art 30) e le misure di sicurezza adottate (GDPR art 32);
 - d. il personale utilizzato dal fornitore per erogare i servizi richiesti da ASL ROMA 5, dovrà essere opportunamente formato sulle modalità di gestione dei dati personali e/o particolari e nominato come

responsabile o incaricato. L'elenco del personale, con la società di appartenenza se si adotta la sub-fornitura, deve essere notificato a ASL ROMA 5 insieme alla lettera di accettazione nomina del Fornitore.

- e. Il regolamento ASL ROMA 5 per l'utilizzo dei beni informatici ed eventuali disposizioni deve essere esplicitamente accettato dal Fornitore e deve costituire la regola per la gestione del servizio, in particolare nel caso di violazione dei dati (Data Breach) il fornitore deve attenersi alla procedura di Data Breach Disponibile sul sito ASL ROMA 5;
 - f. Nel caso in cui la prestazione riguardi le funzioni di assistenza e manutenzione da remoto, il personale, debitamente formato dal Fornitore, deve essere notificato alla ASL ROMA 5 per ottenere la VPN provvisoria. Naturalmente se i tecnici sono fuori dall'Italia occorre specificare il paese in cui operano ed avere evidenza che esistano le condizioni (pseudonimizzazione) e che siano adottate le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati contenuti nelle banche dati.
 - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - h. vigilare che il personale incaricato si attenga alle regole fornite;
 - i. l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di vigilare e notificare eventuali comportamenti anomali che potranno implicare l'applicazione di eventuali penali;
2. Si allega al presente contratto, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (allegato sub B).

Articolo 23

Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione n. 44 del 29.01.2016.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da allegato sub C.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Articolo 25

Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Tivoli competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

Letto approvato e sottoscritto,

L'ASL Roma 5
nella persona del Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
f.to digitalmente

L'Appaltatore
nella persona del Legale Rappresentante
.....
f.to digitalmente

L'Ufficiale Rogante
Dott. Mario Petrucci
f.to digitalmente

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante della dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25.

Per espressa accettazione

Il Rappresentante Legale
.....
f.to digitalmente